SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

563ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 3

Annunzio di presentazione 3

Assegnazione 4

Presentazione di relazioni 4

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria» **(2213)**:

PRESIDENTE 4, 6

LOMBARDI *(DC), relatore* 4

DE SABBATA *(PCI)* 5, 6

Seguito della discussione:

«Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» **(150)**, d'iniziativa del senatore Marinucci Mariani e di altri senatori;

«Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio» **(244)**, d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;

«Modifica delle norme concernenti i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nuova disciplina dei conseguenti rapporti obbligatori e previdenziali» **(388)**, d'iniziativa del senatore Filetti;

«Modifiche ed integrazioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e disposizioni in materia di diritto di famiglia» **(840)**, d'iniziativa del senatore Salvato e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» **(852)**, d'iniziativa del senatore Palumbo e di altri senatori;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

«Riforma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» **(979)**, d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, a garanzia del coniuge più debole e dei figli minori» **(1040)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

Approvazione con modificazioni in un testo unificato con il seguente titolo: «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio»:

LIPARI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 7 e *passim*
* RICCI *(PCI)* 8, 11
FILETTI *(MSI-DN)* 8, 12, 16
BAUSI *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 8, 12, 14
MARINUCCI MARIANI *(PSI)* 11, 14
COVI *(PRI)* 12, 17
* CASTIGLIONE *(PSI)* 15
MALAGODI *(PLI)* 17
SALVATO *(PCI)* 18
MANCINO *(DC)* 20

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 23

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 23

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 2193, 1777, 1829, 1924:

PRESIDENTE 26
GIUGNI *(PSI)* 26

Discussione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi» **(2193)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Rivalutazione annuale delle rendite erogate dall'INAIL e provvedimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» **(1777)**, d'iniziativa del senatore Bombardieri e di altri senatori;

«Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo alla cadenza annuale nella rivalutazione della rendita infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali erogate dall'INAIL» **(1829)**, d'iniziativa del senatore Torri e di altri senatori;

«Ripristino della cadenza annuale della rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL» **(1924)**, d'iniziativa dei senatori Scevarolli e Orciari

(*Relazione orale*):

PRESIDENTE ..... *Pag.* 31 e *passim*
GIUGNI *(PSI), relatore* ..... 26 e *passim*
FERRARI-AGGRADI *(DC)* 31
CAROLLO *(DC)* 32, 34, 35
SAPORITO *(DC)* 32, 37
BOLLINI *(PCI)* 33
NOCI *(PSI)* 33
* PISTOLESE *(MSI-DN)* 34
LOI *(Misto-P. Sardo d'Az.)* 35
* DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 36
TOROS *(DC), relatore* 38
PAGANI Antonino *(DC)* 39
VECCHI *(PCI)* 40

INTERROGAZIONI

Annunzio 46

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Campus, Castelli, Colella, Cuminetti, Curella, De Cataldo, Falcucci, Fanti, Gallo, Gozzini, Gusso, Maravalle, Martorelli, Mascaro, Meoli, Pasquino, Pollini, Pucci, Riva Massimo, Sclavi, Venanzetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fosson, a Parigi, per attività della Commissione economica dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; La Valle, a Managua, per una sessione dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4315. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» (2219) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª e della 12ª Commissione.

Le Commissioni competenti dovranno esprimere il proprio parere in modo da consentire alla Commissione di merito di riferire all'Assemblea fin dalla mattinata di venerdì 20 febbraio.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 8ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 19 febbraio 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 17 febbraio 1987 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Nuova disciplina dell'aggiornamento del prezzo nei contratti concernenti opere pubbliche e pubbliche forniture» (2218).

In data 17 febbraio 1987 è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

FALLUCCHI, LAI, RUFFINO, ORIANA e BUTINI. — «Modifiche ai commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti norme transitorie per la formazione delle aliquote di avanzamento al grado superiore degli ufficiali del Corpo unico degli specialisti della Marina militare» (2217).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

VENTURI, CASCIA, COMASTRI, BOMBARDIERI e VOLPONI. — «Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi» (2220).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

«Modifica dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, sul finanziamento della partecipazione italiana alla conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma» (2174) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il senatore Valitutti ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei» (1949).

A nome della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il senatore Cuminetti ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» (1796) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 2ª e 12ª della Camera dei deputati*).

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria» (2213)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria».

Ha facoltà di parlare il relatore.

LOMBARDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui il Governo chiede la conversione riguarda un gruppo di materie e reca disposizioni in tema di introduzione di incentivi per il settore degli spettacoli sportivi.

Si tratta della unificazione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli, che attualmente erano previste in modo assai macchinoso, in un'unica aliquota del 4 per cento.

Il provvedimento comprende poi disposizioni che assicurano il funzionamento di alcuni uffici delle imposte dirette e del sistema di riscossione delle imposte dirette. Si tratta di consentire un'ulteriore proroga, con la riduzione, però, per i versamenti diretti, dell'aggio al 50 per cento di quello attuale per la gestione delle esattorie e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, in attesa che il Governo eserciti la delega concessa dalla legge sulla riforma del sistema di riscossione. Vi sono inoltre disposizioni riguardanti la proroga del termine per la cessazione dell'efficacia di alcuni uffici finanziari, ed altre che mirano ad assicurare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di rilascio dello scontrino fiscale ai fini dell'IVA, nel senso di consentire l'opzione tra scontrino fiscale e ricevuta fiscale per la restante fascia dei contribuenti che sarebbero tenuti all'obbligo di munirsi del registra-

tore di cassa e, ancora, la proroga del termine per l'esercizio, da parte delle ragionerie provinciali dello Stato, delle funzioni contabili delle intendenze di finanza, in attesa che la Camera approvi il disegno di legge che è stato già licenziato dal Senato. Poichè si tratta, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei tributi, di materie per le quali era necessario provvedere con urgenza, si chiede che l'Assemblea voglia riconoscere nel provvedimento la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, la materia relativa alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza dei decreti presentati dal Governo ci ha impegnato e continua ad impegnarci ripetutamente. Nel caso in specie, la situazione di fronte alla quale ci troviamo è del tutto inedita ed è gravissima. Siamo di fronte, cioè, ad una materia che è stata dichiarata pochi giorni fa, proprio da quest'Aula, sprovvista dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti per formare il contenuto di un decreto-legge. Ebbene, questa materia è stata riproposta quasi nello stesso contenuto; ma non sono certo le modificazioni di contenuto, nè le aggiunte di alcuni altri argomenti che possono determinare una modificazione di giudizio nei suoi riguardi! Si tratta di *escamotages* che io considero addirittura miserevoli, che nulla tolgono all'affronto che il Governo sta perpetrando nei confronti del Parlamento: un decreto dichiarato non urgente e non necessario viene riproposto, e questo accade per la prima volta.

Noi abbiamo avuto infatti casi di riproposizione di decreti respinti nel merito, ma mai nell'esercizio di quella procedura regolamentare speciale che entrambi i rami del Parlamento si sono dati per l'esame preliminare della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza. Ritengo, inoltre, che questo modo di agire urti anche contro quella norma del Regolamento che prevede l'improcedibilità dei disegni di legge per almeno sei mesi — e quindi la non attribuibilità alle Commissioni di merito per l'esame — quando essi contengano materia analoga — il Regolamento dice «sostanzialmente identica», il che vuol dire che si vogliono evitare i piccoli *escamotages* di modificazioni non sostanziali e quindi puramente formali per aggirare l'ostacolo — a quella di disegni di legge respinti in precedenza.

Vi è una analogia tra questa norma e il caso in esame, ma non si tratta solo di questo, perchè qui ci troviamo di fronte a qualcosa di più: vi è proprio la decadenza degli effetti di un decreto-legge fin dall'origine, che viene riproposto nonostante sia stata riconosciuta in sede parlamentare la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza.

A questo punto, quali sono gli strumenti procedurali che la nostra parte ha nelle sue mani? Praticamente nessuno, se non quello di rivolgere ancora una volta un appello alla Presidenza. Al momento attuale vi è solo la possibilità di insistere sulla mancanza di necessità e di urgenza, con l'inconveniente che sulla stessa materia la necessità e l'urgenza può essere in breve tempo riproposta e diversamente trattata a seconda del mutevole formarsi delle maggioranze, e credo che questo sia un inconveniente non meno grave di altri che si possono avere in questa materia. Pertanto, a mio avviso, l'unica soluzione costituzionalmente corretta che il Governo ha è quella di presentare subito un disegno di legge, e di farlo rapidamente approvare per colmare la lacuna esistente in materia di funzionamento delle esattorie.

Questo naturalmente è l'aspetto più importante del decreto-legge che stiamo esaminando, che riguarda per l'appunto le esattorie, le quali non possono non funzionare in quanto non possono interrompere un servizio pubblico così essenziale, ma al cui riguardo bisogna intervenire per regolare i rapporti tra queste ed il Governo.

A questo punto non mi resta che esprimere la contrarietà del Gruppo comunista al riconoscimento dei presupposti di necessità e di urgenza che legittimano l'uso dello strumento decreto-legge.

Il voto è, quindi, contrario alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Senatore De Sabbata, al di là della questione di merito, vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che, per prassi costante del Senato, ai disegni di legge di conversione di decreti-legge non si applica mai la norma di cui all'articolo 76 — che peraltro ella non ha invocato in modo esplicito — del Regolamento del Senato sulla «temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati». Ciò in base alla considerazione che, qualora il Presidente del Senato non assegnasse alla competente Commissione il disegno di legge di conversione, il decreto rimarrebbe pur sempre in vigore per 60 giorni (come previsto dalla Costituzione), in quanto ritualmente presentato alle Camere ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione stessa. Per cui il provvedimento potrebbe spiegare tutta la sua efficacia anche se le Camere non si esprimessero in alcun modo su di esso.

Tale considerazione vale ancor più qualora, com'è il caso di specie, il decreto-legge sia stato respinto nei suoi presupposti di necessità e di urgenza. È, infatti, evidente che il trascorrere del tempo, anche limitato a pochi giorni, può mutare l'orientamento del Parlamento in relazione all'urgenza o meno del provvedimento.

Quando poi ci si trova di fronte ad un decreto-legge che, come l'attuale, presenta parti completamente nuove rispetto al precedente, l'Assemblea può benissimo, in sede di esame dei presupposti, deliberare sulla parziale sussistenza dei presupposti stessi, potendosi richiedere la votazione per parti separate di cui all'articolo 78 del Regolamento del Senato.

Pertanto, anche alla luce di queste considerazioni sostanziali, il Presidente del Senato non poteva in alcun modo esimersi dal deferire il provvedimento all'esame della 1ª Commissione permanente per i presupposti di costituzionalità e della Commissione finanze e tesoro per il merito.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Prendo atto della sua dichiarazione, non senza — se mi consente — osservare che il mio richiamo non era riferito all'applicazione dell'articolo 76 del Regolamento, ma era teso a trarre da quell'articolo un motivo di irricevibilità, sul quale dovrebbe procedersi ad una votazione. Ma la votazione, a questo punto, si fonde con quella relativa alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, salvo riproporla in altra sede.

Rimane comunque la gravità dell'offesa compiuta da parte del Governo.

PRESIDENTE. La Presidenza prende naturalmente atto delle sue dichiarazioni, senatore De Sabbata.

Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2213.

Sono approvate.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» (150), d'iniziativa del senatore Marinucci Mariani e di altri senatori;

«Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio» (244), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;

«Modifica delle norme concernenti i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nuova disciplina dei conseguenti rapporti obbligatori e previdenziali» (388), d'iniziativa del senatore Filetti;

«Modifiche ed integrazioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e disposizioni in materia di diritto di famiglia» (840), d'iniziativa del senatore Salvato e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la disci-

plina dei casi di scioglimento del matrimonio» (852), d'iniziativa del senatore Palumbo e di altri senatori;

«Riforma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» (979), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, a garanzia del coniuge più debole e dei figli minori» (1040), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 150, 244, 388, 840, 852, 979 e 1040.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati accantonati l'articolo 8 con l'emendamento 8.2, l'articolo 9 con i relativi emendamenti e l'articolo 10 con gli emendamenti 10.8 e 10.4.

Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

«La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o con provvedimento successivo, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

Il tribunale in camera di consiglio può comunque vietare, in ogni tempo, per gravi motivi, l'uso del cognome del coniuge divorziato».

Ricordo che su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «o con provvedimento successivo».

8.1 SALVATO, PERNA, RICCI, TEDESCO TATÒ, NESPOLO, ROSSANDA, GROSSI, BATTELLO

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

8.2 SALVATO, PERNA, RICCI, TEDESCO TATÒ, NESPOLO, ROSSANDA, GROSSI, BATTELLO

Ricordo che l'emendamento 8.1 è stato approvato.

Avverto che l'emendamento 8.2 è stato ritirato e che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza su istanza di una delle parti e per gravi motivi».

8.3 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

LIPARI, *relatore.* Signor Presidente, in seguito alle intese raggiunte con una serie di incontri con i presentatori dei vari emendamenti, ho presentato l'emendamento 8.3 il cui testo, peraltro, modifico parzialmente nel seguente modo: «La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza per motivi di particolare gravità su istanza di una delle parti».

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Molto brevemente, per dire che la modifica formulata dal relatore, che è stata frutto di incontri fra i proponenti dei vari emendamenti, trova il nostro pieno consenso, per cui il nostro Gruppo, avendo ritirato l'emendamento 8.2, dichiara di riconoscersi nell'emendamento 8.3 testè modificato dal relatore.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Soltanto per dire che il mio Gruppo voterà favorevolmente in ordine a questo emendamento proposto dal relatore, che recepisce quanto da noi evidenziato nel corso della discussione dell'emendamento 8.2 poi ritirato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio familiare e del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli a causa della cura e dell'educazione dei figli, specie se portatori di *handicap*, o della sua età o di malattia o di menomazione o della oggettiva difficoltà, non per sua volontà, di svolgere un lavoro atto a consentire un dignitoso mantenimento.

La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale può assumere informazioni ed eventualmente disporre indagini a mezzo della polizia tributaria».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, dispone l'obbligo per uno di essi di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno in proporzione alle sostanze e ai redditi dell'obbligato. Il tribunale

tiene conto altresì delle ragioni della decisione, della durata del matrimonio e della impossibilità per l'altro coniuge di procurarsi mezzi adeguati a causa della cura e dell'educazione dei figli specie se portatori di *handicap*, della sua età, di malattia o menomazione, o della oggettiva difficoltà di svolgere un lavoro consono alle sue precedenti condizioni personali, familiari e sociali. Qualora uno dei coniugi abbia dato un rilevante contributo personale ed economico alla formazione del patrimonio dell'altro in regime di separazione dei beni, il giudice gli attribuisce su sua richiesta una quota del patrimonio del coniuge, commisurata alla durata del matrimonio, e alla entità del contributo dato, anche indipendentemente dalla statuizione sull'assegno periodico».

9.1 MARINUCCI MARIANI

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni delle decisioni, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati per il proprio mantenimento e quando non può procurarseli a causa:

a) della cura e dell'educazione dei figli specie se portatori di *handicap*;

b) della sua età;

c) di malattia o di menomazione;

d) della oggettiva impossibilità, non per sua volontà, di svolgere un lavoro confacente alle sue precedenti condizioni personali, familiari e sociali. Nella determinazione dell'assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio e del reddito di entrambi e della durata del matrimonio».

9.2 MARINUCCI MARIANI

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto della condizione dei coniugi, del reddito di entrambi, delle ragioni della decisione, del contributo dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascun coniuge o di quello comune, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente un assegno all'altro, sempre che quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati, o non possa comunque procurarseli».

9.9 TEDESCO TATÒ, RICCI, SALVATO, GROSSI, BATTELLO, MARTORELLI, MAFFIOLETTI, BENEDETTI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «condizioni economiche» *inserire le seguenti:* «e patrimoniali».

9.3 MARINUCCI MARIANI

Al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «contributo» *inserire le seguenti:* «personale ed economico».

9.4 MARINUCCI MARIANI

In via subordinata all'emendamento 9.9, al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «patrimonio familiare» *con le altre:* «patrimonio di ciascuno o di quello comune».

9.10 TEDESCO TATÒ, RICCI, SALVATO, GROSSI, BATTELLO, MARTORELLI, MAFFIOLETTI, BENEDETTI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «ed alla formazione del patrimonio familiare» *con le altre:* «ed alla formazione del patrimonio».

9.5 MARINUCCI MARIANI

Al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «assegno» *inserire le seguenti:* «in proporzione alle sostanze e ai redditi dell'obbligato».

9.6 MARINUCCI MARIANI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «atto a consentire un dignitoso mantenimento» *con le altre:* «confacente alle sue precedenti condizioni personali, familiari e sociali».

9.7 MARINUCCI MARIANI

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «atto a consentire un dignitoso mantenimento».

9.8 MARINUCCI MARIANI

Al comma 1, nel quarto capoverso, sopprimere le parole: «a mezzo della polizia tributaria».

9.11 MAFFIOLETTI, RICCI, BATTELLO, GROSSI, BENEDETTI, MARTORELLI, TEDESCO TATÒ, POLLASTRELLI

LIPARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, a seguito di una serie di incontri svoltisi durante il periodo di interruzione della seduta, intendo presentare un emendamento sostitutivo del primo capoverso dell'articolo 9, che presume in qualche misura di essere assorbente di tutti gli emendamenti presentati su questo testo.

L'emendamento è del seguente tenore: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando questo ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

Mi limito ad indicare le più significative modifiche rispetto al testo precedente del primo capoverso.

Per quanto riguarda la prima dizione, cioè «condizioni economiche», si è ritenuto di espungere l'espressione «economiche» perchè qui il riferimento alle condizioni ha una portata più lata, che non quella riferita soltanto alla dimensione economica del soggetto. Per converso, laddove si faceva riferimento al contributo dato da ciascuno, si è inteso invece aggiungere «contributo personale ed economico». Ancorchè il riferimento al profilo economico sia, in una certa misura, ripetitivo nel contesto della norma (la quale pertanto, dal punto di vista letterario, non è certo un modello di enunciato), ci è stato fatto notare che la formula «contributo personale ed economico» è già presente nel testo della legge originaria, ed una riduzione del dettato avrebbe potuto perciò indurre qualche giudice in difficoltà interpretativa.

Per quanto si riferisce alla dizione «patrimonio familiare», avevo già presentato un autonomo emendamento: il dettato «patrimonio familiare» era scorretto, poichè poteva indurre a ritenere che si facesse riferimento all'istituto tipico del patrimonio familiare; qui, invece, ci si intende riferire alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune. Suggerisco a coloro che poi si dovranno occupare del coordinamento, che probabilmente l'espressione «ciascuno» va in qualche modo modificata, in quanto c'è un «ciascuno» di troppo.

È stato, infine, ritenuto di eliminare la casistica di cui all'ultima parte del primo comma del citato articolo. Tale casistica certamente era espressiva, nell'intento della Commissione, di alcuni indici di valore non insignificanti; vorrei che fosse consegnato agli atti di questa Aula che l'emendamento che oggi viene presentato non intende essere esclusivo di quei valori, semmai intende riaffermarli in una misura che non può essere esaurita attraverso una elencazione, proprio perchè le esigenze effettive sul piano dei valori e delle necessità personali non possono essere qui divinate.

La specificazione «per ragioni oggettive» intende chiarire che, laddove sussista una possibilità di lavoro effettivo, concreto e dignitoso per la donna, questa ragione dovrà essere tale da assorbire, sul piano dell'attivi-

tà concreta, l'obbligo del versamento. Mi rendo conto che probabilmente la formula avrebbe potuto essere migliore, ma credo che gli intenti siano chiari e possano superare le diverse sollecitazioni che, con intenzioni di direzione diversa, avevano spinto i vari presentatori alla indicazione degli emendamenti che stamattina avevamo accantonato.

Sempre con riferimento all'articolo 9, vorrei presentare un emendamento sostitutivo della sola ultima frase dell'ultimo capoverso, da: «In caso» in poi. La formula verrebbe sostituita dalla seguente: «In caso di contestazioni il tribunale dispone indagine sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria». Ci è sembrato che il semplice riferimento al mezzo, il ricorso alla polizia tributaria, non fosse sufficientemente indicativo dell'oggetto dell'analisi, e che quindi meritasse una specificazione anche riferita all'oggetto. D'altra parte, il semplice richiamo alla polizia tributaria poteva indurre a ritenere che altri mezzi di accertamento non fossero esperibili. Questa formula è pertanto più soddisfacente e nulla toglie alla capacità di penetrazione e di accertamento che il testo originario intendeva mettere in evidenza come profilo aggiuntivo e migliorativo rispetto al contenuto della legge originaria.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei due emendamenti all'articolo 9 testè presentati dal relatore.

PALUMBO, *segretario:*

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

9.12 IL RELATORE

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria».

9.13 IL RELATORE

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, come poco fa ha riferito il relatore, senatore Lipari, gli accordi intercorsi durante l'interruzione ci hanno consentito di addivenire ad una formula che è di nostro comune gradimento.

Per questa ragione, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati, ritenendo gli emendamenti dal 9.3 in poi, in particolare gli emendamenti 9.4 e 9.5, assorbiti nella nuova formulazione.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Signor Presidente, credo che il relatore abbia esposto all'Assemblea in modo sufficientemente chiaro le ragioni che hanno consentito ai presentatori degli emendamenti, e a lui stesso, di pervenire ad un accordo che li trova pienamente consenzienti sia sul primo che sul secondo emendamento.

Per questa ragione noi ritiriamo gli emendamenti 9.9, 9.10 e 9.11 e voteremo a favore dei due emendamenti presentati dal relatore in esito alle consultazioni intercorse nei quali risultano assorbite le nostre posizioni.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul primo dei due emendamenti all'articolo 9 proposti dal relatore, poichè a me sembra che peggiori l'attuale situazione così come disciplinata dalla legge del 1970.

L'assegno viene ad assumere soltanto carattere assistenziale, se è vero, com'è vero, che è ancorato esclusivamente all'accertamento dei mezzi che ciascuno dei coniugi possiede e dei redditi medesimi o della difficoltà di procurarsi altri redditi per sostentarsi. Evidentemente, non si tiene conto delle cause che hanno portato prima alla separazione e poi al divorzio; allora, mentre è stata più larga la giurisprudenza nel riconoscere al coniuge più debole un *quantum* di assegno, oggi verrebbe, a mio avviso, ad essere fortemente limitata la liquidazione.

Per quanto concerne il secondo emendamento, riguardante l'assunzione delle informazioni, sono pienamente d'accordo.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, il Gruppo repubblicano esprime apprezzamento per la nuova formulazione che è stata data al primo capoverso dell'articolo 9, e desidero far notare al senatore Filetti che la ragione della decisione viene conservata come uno degli elementi relativi alla determinazione dell'assegno.

Mi sembra particolarmente opportuno che siano state eliminate tutte le indicazioni finali del testo precedente, perchè si limita la possibilità di dimenticare qualcosa. Infatti venivano indicate solo alcune fattispecie, mentre è opportuno lasciare al giudice maggiore discrezionalità in relazione alle diverse situazioni delle parti che possono essere estremamente variabili.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 9.12 e 9.13.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.12, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.13, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. L'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1*. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato.

3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonchè le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamen-

te stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

5. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.

6. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

7. Il tribunale può per gravi motivi disporre che la prole sia affidata ad altra famiglia o ad una persona singola o a comunità di tipo familiare ovvero, qualora risulti impossibile un conveniente affidamento, che sia ricoverata in un istituto di assistenza pubblica o privata sito preferibilmente nel territorio della regione di residenza dei minori.

8. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l'audizione dei figli minori.

9. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice interessato, e, nel caso previsto dal comma 7, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

10. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

11. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio».

Ricordo che su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo il comma 4 del testo sostitutivo dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, inserire il seguente:

«4-*bis*. Qualora il genitore affidatario non si attenga a tali condizioni il tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento».

10.1 PALUMBO, BASTIANINI

Al comma 1, nel comma 5 del testo sostitutivo dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, aggiungere, in fine, le parole: «L'assegnazione è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile».

10.8 BATTELLO, TEDESCO TATÒ, SALVATO, RICCI, GROSSI, BENEDETTI, MARTORELLI, GHERBEZ

Al comma 1, sopprimere il comma 7 del testo sostitutivo dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

10.2 MARINUCCI MARIANI

Al comma 1, sostituire il comma 7 del testo sostitutivo dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, con il seguente:

«7. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

10.7 JERVOLINO RUSSO, TEDESCO TATÒ, CECCATELLI, CODAZZI, MARINUCCI MARIANI, SALVATO

Al comma 1, nel comma 9 del testo sostitutivo dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sostituire la parola: «interessato» *con le altre:* «del merito».

10.3 MARINUCCI MARIANI

Al comma 1, nel comma 9 del testo sostitutivo dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sostituire le parole: «giudice interessato» *con le altre:* «giudice tutelare interessato».

10.5 IL RELATORE

Al comma 1, nel comma 9 del testo sostitutivo dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È esclusa l'applicazione dei libri III e IV del codice di procedura civile».

10.4 MARINUCCI MARIANI

Al comma 1, nel comma 11 del testo sostitutivo dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto».

10.6 IL RELATORE

Ricordo che gli emendamenti 10.1, 10.7, 10.3 e 10.6 sono stati approvati, gli emendamenti 10.2 e 10.5 ritirati e gli emendamenti 10.8 e 10.4 accantonati.

Avverto altresì che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 10.8, dopo le parole: «L'assegnazione» *inserire le seguenti:* «, in quanto trascritta,».

10.8/1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 10.8 nella sua formulazione deve essere integrato da quanto è precisato nel subemendamento 10.8/1. Ritengo cioè opportuno inserire, dopo le parole «L'assegnazione» le seguenti «, in quanto trascritta,».

Sostanzialmente questo subemendamento assorbe la valutazione fatta da un senatore del Gruppo del Movimento sociale italiano questa mattina, derivante da una esigenza emersa in questa Aula in relazione alle due diverse previsioni contenute nell'articolo 1599 del codice civile.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 10.8 con l'integrazione di cui al subemendamento 10.8/1 da me presentato, cioè con l'aggiunta delle parole «, in quanto trascritta,». Avevo comunque già espresso questa mattina parere favorevole sull'emendamento 10.8. Dopo l'intervento di un senatore del Gruppo del Movimento sociale italiano mi è sembrato opportuno integrare questo emendamento con la specificazione contenuta nel subemendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.4 avevo già espresso stamattina parere contrario, ma mi sembra che la senatrice Marinucci si sia dichiarata disponibile a ritirarlo.

MARINUCCI MARIANI. Ritiro l'emendamento 10.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.8/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dal senatore Battello e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

LIPARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, volevo limitarmi ad effettuare una segnalazione che credo debba essere tenuta in considerazione in sede di coordinamento.

Stamattina è stato approvato un emendamento che sopprimeva, nel secondo comma richiamato dall'articolo 12, l'espressione: «in tutto o in parte», così come è stato poi approvato un emendamento, se non erro del collega Palumbo, che spostava l'attuale testo del quarto comma dell'articolo 12 al posto del terzo comma. Rimane peraltro di dubbia applicabilità nell'attuale dettato il testo del terzo comma dell'articolo 12.

Allora in chiave di coordinamento proporrei che il dettato del terzo comma richiamato dall'articolo 12, salvo che esso diventi quarto comma in funzione dell'approvazione avvenuta stamattina dell'emendamento Palumbo con riferimento all'attuale quarto comma, suoni così: «Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità».

PRESIDENTE. Senatore Lipari, prima della votazione finale prenderemo in esame la proposta di coordinamento da lei testè illustrata.

Passiamo alla votazione finale.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista penso si possa esprimere soddisfazione per il risultato complessivo che abbiamo raggiunto con questo provvedimento che modifica la legge sul divorzio, risultato complessivo che, anche attraverso il dibattito in Aula, è stato definito con ulteriori miglioramenti, certamente significativi, che tendono a dare maggiore snellezza e certezza alle procedure relative allo scioglimento del matrimonio.

Siamo partiti — lo hanno ricordato anche altri colleghi — da posizioni di principio profondamente diverse, perchè ciò che ci ha diviso, ciò che ha dato luogo nel paese prima ad un grande dibattito per l'introduzione della legge e poi ad un confronto nell'esperienza referendaria evidentemente non è scomparso del tutto: restano alcune posizioni di principio.

Per quanto ci riguarda, noi vogliamo riaffermare che i princìpi fondamentali che hanno ispirato la legge sul divorzio hanno ricevuto conferma nella loro validità e nella loro utilità dall'esperienza di questi anni, e che le nuove modifiche sono determinate sia dall'esperienza che abbiamo raggiunto, sia dalla necessità di un adeguamento ai nuovi istituti del diritto di famiglia, sia dall'esigenza di rendere più scorrevoli le procedure.

Non possiamo però non rispondere in questa sede ad alcune affermazioni che abbiamo sentito ribadire in quest'Aula da coloro i quali continuano ad affermare una posizione di principio contraria all'istituto del divorzio. Non possiamo, per esempio, condividere le affermazioni rese dalla senatrice Martini, secondo cui si sarebbero determinati effetti negativi nel paese, nell'istituto della famiglia, nell'andamento delle nascite e in vari altri ambiti, in seguito all'introduzione del divorzio nel nostro paese. Credo invece che questa legge abbia dimostrato, rispetto a tutti i timori e alle paure espresse da coloro che l'avevano contrastata nel momento in cui stava per entrare in vigore, di poter funzionare bene e di avere inciso positivamente nel rafforzare il vincolo familiare rendendolo più cosciente, più convinto e soprattutto, quindi, rispondendo ad esigenze reali di situazioni abnormi rispetto alle quali bisognava dare una risposta.

In particolare devo contestare l'affermazione della collega Jervolino Russo secondo la quale staremmo facendo questa legge per venire incontro agli effetti negativi del divorzio. Penso che si possa dire di tutto al fine di difendere le proprie posizioni di principio, ma non credo che si possa affermare una cosa del genere. Solo ricordando la modifica da cinque a tre anni del periodo che una coppia deve attendere prima di poter far

dichiarare lo scioglimento del matrimonio — l'intervallo in un primo tempo stabilito era la conseguenza della prudenza che si dovette usare allora in considerazione dell'impatto che la legge avrebbe potuto avere sulla nostra società civile — si comprende che l'esperienza è stata positiva, in quanto ha dimostrato che la previsione di un termine così lungo non era necessaria. Quindi, l'esperienza ha dimostrato che bisognava migliorare la legge sul divorzio e non provvedere alla eliminazione di effetti negativi che — come alcuni ritengono — l'istituto poteva aver avuto sulla società civile. Andiamo avanti, ripeto, sulla strada delle procedure più rapide, più certe e più efficaci, difendiamo il coniuge più debole e teniamo conto delle modifiche introdotte nel diritto di famiglia. Un'ultima considerazione riguarda l'accordo raggiunto *in extremis* in Commissione, dopo un lungo e faticoso confronto, sul famoso articolo 9. Credo che con la riflessione si sia potuti giungere ad una definizione molto più equilibrata che, non volendo definire tutti i casi particolari riguardanti l'assegno da versare al coniuge più debole, fissa princìpi più generali e quindi rimette anche al magistrato la valutazione della diversa casistica che inevitabilmente si presenta quando si deve valutare la posizione del coniuge più debole. Pertanto, quella cui siamo pervenuti in Aula ci sembra una soluzione equilibrata e migliorativa del testo che faticosamente era stato approvato in Commissione.

Per tutte queste considerazioni e partendo dai giudizi e dalle valutazioni che sempre abbiamo espresso sull'introduzione del divorzio prima e sul funzionamento di questa legge nel nostro paese poi, esprimiamo un giudizio complessivamente positivo sul testo che si è definito in Aula, e per queste ragioni daremo un voto favorevole.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, siamo finalmente giunti al traguardo, dopo un lungo *cross*, caraterizzato da un notevole impegno e dai positivi apporti di tutte le parti politiche e durato oltre tre anni.

Il testo legislativo che stiamo per votare, più che frutto di compromessi, di concessioni e di rinunzie, costituisce, a nostro avviso, il coacervo delle più coerenti e conferenti proposte avanzate nei numerosi disegni di legge che per iniziativa parlamentare sono stati presentati al fine di eliminare le non poche incongruità, carenze e vere e proprie ingiustizie rilevabili nelle applicazioni concrete della legge del 1970, istitutiva del divorzio nel nostro paese, e non eliminate dalla successiva legge, marginalmente integrativa, del 1978.

Con lo snellimento delle procedure e la riduzione all'unico termine di tre anni delle lunghissime attese dilatate da un «*minimum*» di cinque sino a sette anni così come originariamente prescritte per proporre la domanda di divorzio, si è posto giusto ed equo rimedio a situazioni di grave difficoltà, di ingiustificabile disagio ed, a volte, di estrinsecazione di proponimenti e di realizzazione di fini ricattatori che la normativa divorzista ha fatto registrare nel corso degli oltre 16 anni durante i quali ha avuto pratica e giudiziaria attuazione.

Con la nuova disciplina della determinazione — seppure stasera inspiegabilmente ancorata a cause e circostanze assai limitative — e delle modalità di corresponsione dell'assegno, con la punibilità *ex* articolo 570 del codice penale del soggetto che non ha effettuato il pagamento di esso, con l'attribuzione della casa coniugale alla parte alla quale sono affidati i figli, il legislatore viene ad adottare provvedimenti da ritenere nel loro complesso congruamente validi per la tutela del coniuge più debole, che non sempre è la donna.

Questi, in globale sintesi, sono le ragioni, i criteri, i fini che la mia parte politica ha avuto in animo di proporre all'attenzione ed alle decisioni del Parlamento presentando al Senato della Repubblica sin dal 15 dicembre 1983 il disegno di legge n. 388.

Le nostre considerazioni, le nostre valuta-

zioni, i nostri suggerimenti sono in larghissima e quasi totale misura accolti nel testo legislativo che stiamo per votare.

In relazione al positivo risultato che si sta per conseguire, il voto del mio Gruppo non può che essere favorevole, ed in tal senso lo annuncio.

La nostra iniziativa e le nostre adesioni non possono e non debbono, però, essere considerate — l'abbiamo chiaramente evidenziato nella relazione che precede il nostro disegno di legge, l'abbiamo più volte reiterato durante i lavori davanti alla Commissione giustizia, l'abbiamo ieri ribadito in sede di discussione generale, lo confermiamo oggi — non vanno intese quale ripensamento o, peggio, quale denegazione delle sofferte e coevamente convinte determinazioni contrarie che la parte politica, alla quale ho l'onore di appartenere, ha *ab initio* adottato in ordine alla introduzione del divorzio nel nostro ordinamento giuridico e nel nostro modo di vivere e di operare e non intendono essere espressione o frutto di «pentitismo», di una manovra di retromarcia. Siamo tuttora convinti che il divorzio attenti all'istituto della famiglia che ancora oggi va intesa e costituisce una società naturale e deve essere tutelata e conservata nella sua essenza, nella sua unità, nella sua integrità, nella sua funzione di cellula prima dello Stato, e ci preoccupa fortemente l'aumento costante e crescente delle separazioni personali, dei divorzi, della costituzione di famiglie di fatto.

Dando il nostro voto di approvazione al testo legislativo che sta per chiudere davanti al Senato della Repubblica la prima fase delle modifiche e delle integrazioni alle vigenti leggi che disciplinano il divorzio — così come abbiamo ieri concluso — formuliamo il vivissimo, sentito e convinto auspicio dell'adempimento di un dovere che responsabilmente dobbiamo assolvere: il dovere di salvaguardare gli istituti del matrimonio e della famiglia e di evitarne lo sgretolamento, perchè così vuole il popolo italiano per i valori di operosità, di buon senso, di civiltà, di moralità, di religiosità, e per le tradizioni che lo hanno distinto in tutti i tempi e che tuttora lo distinguono. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano voterà favorevolmente al provvedimento al nostro esame, e lo farà con soddisfazione per i seguenti motivi. Innanzitutto, perchè si è raggiunto lo scopo di ridurre il termine da cinque a tre anni per la proponibilità della domanda di divorzio dopo l'intervenuta separazione, venendo incontro ad una istanza estremamente diffusa nel paese, in un ambito che si fa sempre più corposo, in quanto oggi si è capito, da uno spettro molto più ampio di cittadini, che l'istituto del divorzio non è affatto negativo rispetto ai valori della famiglia. In secondo luogo, perchè l'istanza di una ulteriore accelerazione in caso di domanda di divorzio congiunta e consensuale, benchè non abbia avuto ingresso con l'indicazione formale di un termine minore, è stata sostanziamente raggiunta attraverso l'emendamento apportato all'articolo 7, ove si prevede, in caso di consenso, il giudizio camerale. Anche la parte di carattere economico, salvo alcune riserve di minor rilievo, porta significativi miglioramenti rispetto alla legislazione vigente. Infine, perchè una legge, che è certamente un progresso nell'affermazione dei diritti civili dei cittadini, nel rispetto delle libere convinzioni morali e religiose di ognuno, è stata discussa e viene votata in un clima di serena compostezza dopo un confronto aperto e leale. (*Applausi dal centro-sinistra*).

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale alla Camera ha tenuto un atteggiamento — mi sembra — molto chiaro in tutta questa materia. Siamo stati favorevoli alla nuova disciplina dello scioglimento del matrimonio, perchè riscontravamo in essa elementi nettamente di pro-

gresso umano e sociale. Mi riferisco in particolare alla migliore condizione che viene riservata al coniuge più debole, che non è necessariamente sempre la donna, ed alla prole.

Per quello che riguarda l'aspetto procedurale della legge, noi siamo pure d'accordo sulla riduzione del termine da cinque a tre anni dopo dichiarata la separazione legale. In realtà avevamo chiesto una riduzione maggiore; però ieri, in una lunga riunione della maggior parte dei Gruppi che partecipano a questo dibattito, si è potuta identificare una formula procedurale che permette di guadagnare parecchio tempo rispetto a quello oggi occorrente. Perciò ci siamo rimessi all'accordo generale sui tre anni.

È rimasto un punto: quella formula sembrava a noi suscettibile di un ulteriore sviluppo. Quando non ci sia prole e ci siano altre condizioni, sarebbe stata opportuna una maggiore riduzione a due anni almeno (noi avevamo pensato a un anno, in origine). Senonchè sembra che questa ipotesi abbia incontrato opposizioni molto serie, molto gravi, che non abbiamo capito nella loro motivazione (ma su questo ha già parlato il collega, senatore Palumbo in quest'Aula). Comunque il nostro emendamento, teso a ridurre ulteriormente il termine in quei casi, non è stato accolto dal Senato. In definitiva questo per noi è un neo nella nuova legge. Però, siccome la nuova legge è migliore nel suo complesso, e siccome abbiamo potuto contribuire in modo importante alla risoluzione dei nodi più difficili di essa, noi voteremo a favore. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dalla estrema sinistra*).

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io voglio sottolineare, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista, innanzitutto il clima sereno con il quale noi giungiamo all'approvazione di questo testo che è frutto di un confronto aperto, costruttivo, che è durato a lungo in Commissione, e che — a mio avviso — ha raggiunto nel lavoro anche di queste giornate nell'Aula del Senato un punto più alto di approdo.

Vorrei ricordare ai colleghi che a noi sembra molto importante che nel rivedere le norme della legge sul divorzio abbiamo sostanzialmente confermato, prima nel lavoro della Commissione poi in quest'Aula, i principî ispiratori della legge, che sinteticamente vorrei riassumere così: il divorzio certamente non come un rimedio ma come la presa d'atto di una rottura di una comunità familiare; un divorzio che tende anche, in una visione culturalmente nuova dei rapporti interpersonali e di una famiglia come centro di affetti, ad essere soltanto un estremo rimedio.

In questo senso la Commissione prima, l'Aula del Senato poi, hanno teso a non avere scelte di divorzio o di modelli consensuali; hanno teso a ragionare sulle questioni concrete che venivano dall'esperienza nel paese, dall'esperienza degli operatori e soprattutto dalla vita quotidiana di chi con questa questione (separazione prima e divorzio poi) si è dovuto confrontare.

Credo che abbiamo fatto bene nel lavoro in Commissione, nelle varie proposte di legge che certamente partivano anche da posizioni diverse, ma che hanno raggiunto questo approdo comune, a ragionare sulle due questioni che più sono state evidenziate: la questione dei tempi e la esigenza forte di una ridefinizione di una tutela più incisiva del coniuge più debole.

Sulla questione dei tempi, vorrei dire in maniera molto serena che il risultato al quale oggi giungiamo, la riduzione a tre anni, che certamente ci vede soddisfatti non appieno — la nostra proposta, come i colleghi sanno, era quella dei due anni — è un'esigenza dettata da una consapevolezza che tutti dobbiamo avere: che il nostro paese non soltanto è profondamente cambiato e maturato anche rispetto alla prima discussione che c'è stata in quest'Aula sul tema del divorzio e agli appuntamenti successivi (non ultimo la campagna referendaria), ma soprattutto ha saputo convivere in modo molto sereno e tranquillo con il divorzio. Di questo istituto non si è fatto assolutamente alcun

abuso; le statistiche ancora oggi ci dicono che molto spesso le separazioni sono in misura maggiore rispetto anche al divorzio stesso. In definitiva, possiamo affermare senza alcuna retorica, ma guardando ai fatti, alla realtà, che si è cercato in questi anni, rispetto all'istituto del divorzio, di farne un uso molto ragionevole.

La questione dei tempi però oggi, a 16 anni dall'approvazione del primo testo di legge, è un'esigenza non più rinviabile.

Vorrei qui richiamare alcune ragioni che ci hanno spinto alla nostra proposta dei due anni: veniva sentita come un'ingiustizia e un peso questa lunghezza di tempi così protratta (5 anni), che molto spesso, in alcune aree del paese, diventava di sei o sette anni e, in alcuni casi — perchè no? — anche di otto o nove anni. Non soltanto le donne, che abbiamo ascoltato di più perchè sono un po' i nostri naturali referenti — cerchiamo, nel far politica, nel proporre le leggi, di partire da loro come, del resto, dall'intera società — ma anche le famiglie e gli operatori ci hanno detto che c'era un'esigenza molto valida: quella di prendere atto della fine di una comunità ma, soprattutto, di sperimentare le strade per permettere a chi accedeva prima alla separazione (che è il momento più traumatico e drammatico), poi al divorzio, di poter pensare ad un nuovo progetto per sè e per i propri figli. La lunghezza dei tempi non aiutava — e noi crediamo, onorevoli colleghi, non aiuta — questo percorso.

Abbiamo acceduto all'ipotesi dei tre anni: lo abbiamo fatto perchè ciò ha permesso a quest'Aula e alla 2ª Commissione un confronto sereno e costruttivo nonchè un apporto di quelle forze — mi riferisco in particolare alla Democrazia cristiana — che avevano sull'argomento posizioni — che pur rispettiamo — lontane dalle nostre, ma che nel merito della materia hanno fornito un contributo costruttivo.

Non abbiamo acceduto all'ipotesi, che ricordava prima il collega Malagodi, di un anno nel caso di coniugi senza figli. Non lo abbiamo fatto non soltanto sulla base del lavoro costruttivo svoltosi in Commissione, ma anche perchè su tale materia bisogna essere cauti e guardare molto alla realtà. Un periodo congruo di separazione, infatti, serve non soltanto per sdrammatizzare la situazione e per ristabilire un clima di serenità, ma anche per guardare con rispetto ai percorsi e ai traumi esistenti nel momento in cui si decide di andare prima alla separazione e poi allo scioglimento del matrimonio. Rispetto a tali argomenti, in maniera autonoma e con grande consapevolezza, abbiamo deciso, in quest'Aula, di non accedere a tale ipotesi.

Riteniamo positive le altre modifiche apportate, non da ultima il poter andare in camera di consiglio nel momento in cui la domanda venga proposta in maniera congiunta. Lo riteniamo molto positivo perchè una ipotesi del genere — lo ricorderà il collega Lipari — era contenuta nella nostra proposta, e perchè pensiamo che si muova in una direzione più complessiva, anche rispetto alle future modifiche nel campo della giustizia civile ed allo snellimento reale delle procedure.

Molto positive riteniamo — e mi avvio rapidamente alla conclusione — le parti che riguardano sia la tutela dei figli che la tutela del coniuge più debole. Vorrei che ai colleghi non sfuggisse l'importanza delle norme che abbiamo insieme votato sulla questione dei figli, soprattutto dei figli minori, in tema di affidamento. L'aver voluto scrivere, in questa legge, che è possibile sperimentare la strada dell'affidamento congiunto, a noi sembra una grande novità, che risponde ad una mutazione — forse non è il termine esatto, ma lo uso per brevità — in atto nella cultura dei nostri giorni, e soprattutto ad un approccio complessivamente diverso con cui oggi padri e madri si confrontano sul tema dei figli.

Importante ci sembra l'approdo che abbiamo raggiunto in tema di tutela del coniuge più debole. È la materia che ci ha tormentato di più, perchè difficile e complessa. Con il divorzio dovrebbe esserci la completa cessazione degli effetti civili del matrimonio. Abbiamo voluto affermare nel 1970, abbiamo confermato nel corso di questi anni, e riconfermiamo con questa scelta anche un qualcosa cui attribuiamo grande importanza rispetto ad una realtà difficile del paese (che dovrebbe essere esaminata più attentamente,

anche nel ricercare le cause delle disgregazioni, delle difficoltà delle famiglie): anche attraverso le leggi occorre affermare principi non soltanto di tutela o di assistenza, ma soprattutto di solidarietà. In tal senso, abbiamo riconfermato questa scelta di solidarietà con l'assegno che viene erogato al coniuge più debole. Abbiamo inteso — e ritengo che abbiamo lavorato bene — raggiungere un punto di equilibrio tra tale esigenza giusta di solidarietà al coniuge più debole — e quindi di garanzia e di certezza per quanto riguarda l'assegno, l'erogazione, l'adeguamento automatico, gli accertamenti che dovranno essere compiuti — e il superamento di una cultura, che ritengo in larga parte già avvenuto nella coscienza delle donne del nostro paese: l'affermazione di una cultura paritaria, contro quella che purtroppo c'era e forse in qualche parte continua a esistere, di una visione del matrimonio come rendita di posizione.

Noi pensiamo che l'equilibrio raggiunto sia da riconfermare perchè rappresenta una tutela, ma, nello stesso tempo, la riconferma di una solidarietà ed il riconoscimento di una dignità dei vari soggetti, anche quando la comunità familiare viene interrotta.

Per tutte queste motivazioni, onorevoli colleghi, pur ribadendo che noi abbiamo inteso rinunciare ad alcune questioni importantissime, e che riiproporremo in altre sedi ricordate in quest'Aula dalla collega Giglia Tedesco — voglio ricordarne solo una: la cancellazione dell'addebito — noi esprimiamo voto favorevole stasera, e ci auguriamo che alla Camera il provvedimento abbia un *iter* rapido, che possa dare finalmente una risposta a quanti in questo paese ne hanno bisogno, perchè si tratta di una legge molto attesa.

Voglio concludere esprimendo tutta la nostra soddisfazione, se mi permettete, con una notazione mia personale, rispetto a qualcosa che non sempre riusciamo a tradurre in atti e in fatti concreti, anche quando andiamo a legiferare. Su questa materia non vi era un disegno di legge del Governo (ed era giusto che non vi fosse); vi erano disegni di legge delle varie parti, differenti tra loro. Su questa materia, proprio perchè non siamo partiti da posizioni contrapposte, opposizione e maggioranza, ma abbiamo ragionato sulle questioni, sui bisogni e sulle domande, credo che abbiamo raggiunto un punto alto di equilibrio e abbiamo svolto un buon lavoro: forse dovremmo trarne insegnamento e vivificare con questa esperienza anche, più in generale, il nostro lavoro di legislatori. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sono trascorsi oltre quindici anni da quando un voto del Parlamento ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di disporre giudizialmente lo scioglimento del rapporto matrimoniale.

Il principio della indissolubilità che aveva caratterizzato sino ad allora anche il matrimonio civile, un principio che era stato a lungo sentito e sostenuto come valore anche da larga parte della cultura laica, era rotto, ma con una consapevolezza che si manifestava con intelligenza, in moltissimi dei sostenitori del divorzio, in questa stessa Aula: la consapevolezza che la cessazione del matrimonio, quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non poteva essere mantenuta o ricostituita, per la esistenza di una causa di rottura accertata, stabile e irreversibile, rappresentava un rimedio estremo.

La lacerazione che solitamente la separazione tra i coniugi determinava, stabilizzata in un arco consistente di tempo, diveniva così definitiva. Ma questa vicenda non era nè da promuovere nè da auspicare.

L'itinerario di quella legge era stato lungo, tormentato, lacerante, per la contrapposizione ideale di concezioni profondamente diverse che ispiravano le diverse parti politiche. Ed anche in questo, allora, il Parlamento rispecchiava democraticamente le variegate posizioni presenti nel paese.

La testimonianza di valori profondi che la Democrazia cristiana aveva affermato ed afferma non era allora, come non è oggi, chiusura pregiudiziale e rifiuto del dialogo. Nè lo

spirito di costruttiva collaborazione significò allora, e non significa oggi, incoerenza o rinuncia ai propri princìpi.

Proprio al Senato, la mediazione del senatore Leone, nella fase di impostazione della legge, aveva consentito innegabili miglioramenti, tesi a superare meccanici automatismi nella dissoluzione del matrimonio, meccanismi propri di una visione meramente privatistica, che avrebbe rappresentato l'affermazione dell'egoismo, il rifiuto della solidarietà, l'esclusione di ogni assunzione di responsabilità, la prevalenza insomma del più forte: un orientamento, questo, che la Democrazia cristiana, per le sue radici popolari ancor prima che per il suo profondo ed irrinunciabile retroterra culturale ed ideale, non accettò allora e non potrebbe accettare adesso.

L'esperienza di questi quindici anni ha offerto interessanti elementi di riflessione, smentendo per un verso quanti intendevano con il divorzio rispondere ad una domanda che si affermava come straordinariamente estesa nel paese, e non dando completamente ragione a quanti ne temevano tutti gli effetti dirompenti.

Il numero, in definitiva quantitativamente contenuto, delle pronunce di divorzio, a parte le fondate preoccupazioni per via di non poche opzioni a favore dell'unione di fatto (ma è un'altra questione), e per l'accresciuto numero delle separazioni, dà probabilmente conto di quanto esso, al di là delle stesse definizioni dei giuristi e del legislatore, sia stato effettivamente considerato e vissuto come rimedio per l'insanabile disfacimento del rapporto matrimoniale.

Affermiamo queste cose da una sponda diversa, non per giustificare *a posteriori* una legge che abbiamo combattuto in quanto contraria ai nostri principi, ma per spiegarne l'uso corrente che se ne è fatto nel paese. Questa impostazione di fondo, prefigurata nella legge del 1970, è stata mantenuta dal disegno di legge in discussione, che muove nella stessa logica ed introduce i correttivi richiesti dall'esperienza, in particolare a tutela delle parti più deboli.

Le senatrici Jervolino Russo, Martini e Ceccatelli hanno per conto loro, con grande bravura, sottolineato questi punti che rappresentano un avanzamento rispetto alla legge in vigore.

L'esigenza di stabilità della famiglia è questione che deve stare ugualmente a cuore non solo a quanti avvertono in coscienza il valore dell'indissolubilità e lo vivono come tale, ma anche a quanti, pur rifiutando questo principio, considerano con profonda serietà il peculiare rapporto affettivo ed interpersonale che caratterizza il matrimonio ed avvertono l'importanza di un saldo tessuto familiare, prezioso sia per la persona che per la società.

Del principio di stabilità del matrimonio vi è una traccia nella lucida relazione del senatore Lipari, che ringrazio pubblicamente anche per il contributo notevole che ha dato ai fini di questo risultato che non è di poco conto. Attorno al principio di stabilità del matrimonio vi può essere dunque comune consenso, e su di esso può essere costruita, ed è stata costruita, la disciplina della patologia del rapporto. Dunque, non un divorzio rimesso alla capricciosa volubilità dell'una o dell'altra parte o al consenso negoziale tra di esse, né un divorzio afflittivamente considerato come sanzione, idoneo ad accentuare i conflitti in un momento sempre drammatico per la vita della persona, con conseguenze laceranti spesso proprio per chi, come i figli, è testimone incolpevole del conflitto.

La scelta, saggiamente mantenuta, è quella del divorzio rimedio per l'irreparabile rottura della comunione materiale e spirituale che caratterizza il rapporto coniugale, rottura rimessa sempre all'apprezzamento e alla valutazione del giudice. Avremmo però preferito evitare di stabilizzarla per un arco più ristretto di tempo, se non ci fossimo trovati costretti a scegliere tra un male minore ed un male maggiore.

In un momento penoso, che vede riemergere conflitti talvolta sopiti, urge una disciplina tesa a salvaguardare quel tessuto di rapporti che neppure lo scioglimento del matrimonio può cancellare del tutto, come i rapporti personali tra i coniugi, che pur prendono ora vie definitivamente diverse, e i rapporti personali e patrimoniali con i figli, ancor più importanti dei primi e di straordi-

naria delicatezza, come ha dimostrato il dibattito che si è svolto stamane in quest'Aula.

Ferme le posizioni di principio di ciascuno, in tale ambito è possibile ricercare ed è stata ricercata e raggiunta una convergenza di posizioni tra quanti non ritengono che matrimonio e famiglia siano istituti da demolire o cancellare nell'esperienza giuridica e sociale contemporanea, ma al contrario realtà vive e ricche da proteggere ed incrementare. Infatti in queste comunità naturali della persona vi è tanta parte della tenuta dello stesso tessuto sociale. Il disegno di legge in discussione si fa carico di questi problemi esprimendo norme orientative derogabili se vi siano specifiche ragioni che inducano il giudice a discostarsene, in materia di affidamento dei figli minori, di abitazione familiare, di corresponsione dell'assegno al coniuge economicamente più debole.

Particolare valore ha l'introduzione dell'affidamento congiunto o alternativo dei figli minori, in linea con l'interesse ad essi proprio di non recidere o attenuare, al di là di quanto non sia inevitabile, il rapporto affettivo con entrambi i genitori. Ciò consente di evitare un contenzioso aspro, che spesso si riflette dannosamente sui figli, e di mantenere per essi e con essi il massimo di riferimenti educativi.

Parimenti, la disciplina dei rapporti patrimoniali, con l'adeguamento automatico nel tempo dell'assegno, la semplificazione e la certezza della sua effettiva erogazione, elimina ragioni di ricorrenti conflitti.

Nel riportarmi alla mia precedente dichiarazione di voto relativa alla riduzione dei termini per lo scioglimento, esprimo l'adesione critica del Gruppo della Democrazia cristiana al complesso della legge. Ma nel momento in cui con il voto che il Parlamento si accinge a dare si introduce una disciplina più snella delle procedure di scioglimento del vincolo matrimoniale, avvertiamo più forte l'impulso a manifestare l'esigenza di affrontare legislativamente non solo i problemi propri della patologia del matrimonio e della sua crisi che inevitabilmente si riflette sull'intero tessuto familiare: avvertiamo la necessità, colleghi, di impostare tutti, in costruttiva collaborazione e coerente attuazione dei valori e degli impegni costituzionali, la realizzazione di una politica della famiglia e per la famiglia.

Promuovere in ogni sede l'adeguato sostegno per un equilibrato funzionamento del matrimonio, con l'effetto di rinsaldare l'unità familiare, rappresenta, oltre che un dovere, un opportuno ed efficace investimento sociale.

È un impegno, questo, per concludere, che non può essere eluso, che non può essere solo nostro, e che è significativo ribadire ed assumere anche in questo momento, non per paradossale contrappasso, ma per coerente premessa di una scelta che ispira, questa volta sì e paradossalmente, lo stesso modello legislativo prescelto per lo scioglimento del matrimonio. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Avverto che da parte del relatore è stata presentata la seguente proposta di coordinamento:

All'articolo 12, comma 1, sostituire il comma 3 del testo sostitutivo dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, con il seguente:

«3. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità».

1. IL RELATORE

La metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo unificato proposto dalla Commissione, è il seguente: «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio».

È approvato.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'accordo del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1987:

— Disegno di legge n 1731 — Fonderie

— Disegno di legge n. 1593 — Metanizzazione nel Mezzogiorno

— Disegno di legge n. 1796 — Munizioni commerciali (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

— Disegno di legge n. 1870 — Stato giuridico dei dipendenti del Poligrafico e della Zecca (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

— Disegno di legge n. 1840 — Avanzamento ufficiali agenti di custodia

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 3 al 13 marzo 1987.

Martedì 3 marzo (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1949 — Accademia dei Lincei — Disegno di legge n. 1160 (con il connesso n. 2001) — Accademia di S. Cecilia (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — Disegno di legge n. 2117 — Contributo ai Comuni (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — Disegno di legge n. 1731 — Fonderie — Disegno di legge n. 1593 — Metanizzazione nel Mezzogiorno

Mercoledì 4 marzo (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 2202 — Conversione in legge del decreto-legge concernente i lavoratori della GEPI (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 6 marzo 1987*) — Disegno di legge n. 2198 — Conversione in legge del decreto-legge in materia di opere e servizi pubblici, protezione civile e servizio antincendi (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 6 marzo 1987*)
Giovedì 5 marzo	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	— Disegno di legge n. . . — Conversione in legge del decreto-legge per l'ammodernamento di impianti sportivi (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 6 marzo 1987*)
» » »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	
Venerdì 6 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	— Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1782 — Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
» » »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 2160 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per l'acquedotto pugliese (*Presentato al Senato - scade il 28 marzo 1987*)
Martedì 10 marzo (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1544 — Agenzia spaziale — Disegno di legge n. 1843 (con il connesso n. 248) — Professione di mediatore (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — Disegno di legge n. 948 — Ruolo dei periti assicurativi — Disegno di legge n. 1796 — Munizioni commerciali (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

		— Autorizzazione a procedere in giudizio (*Doc.* IV, n. 79)
		— Ratifiche di accordi internazionali (disegno di legge n. 1854 e disegno di legge n. 1891)
		— Disegno di legge costituzionale n. 40 - 42 - 98 - 443 - 583 - 752 - 993-D — Procedimenti di accusa (*Seconda deliberazione a maggioranza qualificata*)
Mercoledì 11 marzo (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Disegno di legge costituzionale n. 1443 (ed altri connessi) — Immunità parlamentari (*Approvato, in prima deliberzione, dalla Camera dei deputati*)
Giovedì 12 marzo (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	*(pomeridiana)* (h 16,30)	— Disegno di legge n. 2153 — Conversione in legge del decreto-legge sulla disciplina del credito agevolato al commercio (*Presentato al Senato - scade il 27 marzo 1987*)
Venerdì 13 marzo	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 2154 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per Senise (*Presentato al Senato - scade il 27 marzo 1987*)
		— Disegno di legge n. 1870 — Stato giuridico dei dipendenti del Poligrafico e della Zecca (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
		— Disegno di legge n. 1840 — Avanzamento ufficiali agenti di custodia
		— Disegno di legge n. 2132 — Ispezioni parziali

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Onorevoli colleghi, in attesa dell'arrivo del relatore sul disegno di legge n. 2193, iscritto all'ultimo punto dell'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,15*).

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 2193, 1777, 1829, 1924

GIUGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUGNI. Signor Presidente, a nome della 11ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2193 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi», già approvato dalla Camera dei deputati, nonchè per i connessi disegni di legge nn. 1777, 1829 e 1924.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Giugni si intende accolta.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi» (2193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Rivalutazione annuale delle rendite erogate dall'INAIL e provvedimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (1777), d'iniziativa del senatore Bombardieri e di altri senatori;

«Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo alla cadenza annuale nella rivalutazione della rendita infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali erogate dall'INAIL» (1829), d'iniziativa del senatore Torri e di altri senatori;

«Ripristino della cadenza annuale della rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL» (1924), d'iniziativa dei senatori Scevarolli e Orciari.

(*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi», già approvato dalla Camera dei deputati; «Rivalutazione annuale delle rendite erogate dall'INAIL e provvedimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», d'iniziativa dei senatori Bombardieri, Cengarle, Saporito, Toros, Pacini, Angeloni, Romei Roberto, Lotti Angelo, Venturi, Vernaschi e Aliverti; «Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo alla cadenza annuale nella rivalutazione della rendita infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali erogate dall'INAIL», d'iniziativa dei senatori Torri, Antoniazzi, Di Corato, Montalbano, Iannone, Birardi, Vecchi e Miana; «Ripristino della cadenza annuale della rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL», d'iniziativa dei senatori Scevarolli e Orciari.

Per questi disegni di legge è stata testè autorizzata la relazione orale. Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

GIUGNI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2193 reca la conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi. Si tratta di un disegno di legge relativo ad un decreto-legge che ha un contenuto notevolmente complesso e altrettanto innovativo.

Va infatti sottolineato, con riferimento a questo testo, come, contrariamente ad una prassi, che purtroppo si articolava in numerosi precedenti, di proroghe a breve scadenza dei provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali (una prassi che ci aveva condotto a circa una trentina di approvazioni in quest'Aula), il decreto-legge in esame, per quello che riguarda questo problema centrale, anche se non affronta e risolve in modo definitivo (come più volte auspicato da quest'Aula) l'annoso problema della struttura dei contributi sociali, contiene peraltro innovazioni di rilievo.

Rammento a questo proposito che in seno alla 11ª Commissione si era verificata una sorta di specializzazione su questi provvedimenti di fiscalizzazione, nel senso che essi venivano affidati costantemente alla attenta cura del collega senatore Cengarle, il quale è assente oggi per ragioni di salute: non avendo potuto egli adempiere questa volta a tale ruolo, come presidente della Commissione lo disimpegnerò io stesso. Questa è la ragione per cui a parlare di questo argomento sono presente io anzichè il senatore Cengarle, al quale va il mio augurio e quello di tutti i colleghi per un pronto ristabilimento.

Le novità contenute in questo decreto-legge, che non può quindi paragonarsi a quelli precedenti di mera reiterazione, sono di un certo rilievo, in quanto la struttura della fiscalizzazione, anzichè essere applicata in misura percentuale, è basata sul criterio della misura fissa che consente, proprio per il suo carattere di misura fissa in cifra, di dare alla contribuzione sociale un aspetto meno penalizzante per l'occupazione di quanto non fosse invece la fiscalizzazione in misura percentuale. In questo modo restano infatti favorite le imprese a minore intensità di capitale e le imprese a più basso salario, in base ad una considerazione di rapporti comparativi di facile intuizione.

Su tale base il decreto-legge prevede una distinzione fra una ipotesi generale di riduzione di lire 26.000 per ogni dipendente, una seconda ipotesi di riduzione in misura fissa di lire 83.000 per le imprese indicate nel decreto-legge n. 782 (imprese industriali manifatturiere), una terza ipotesi di ulteriori lire 28.000 per le imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978. Inoltre è anche prevista una ulteriore riduzione nel settore dell'agricoltura strutturata, da parte della competente Commissione della Camera, in sede legislativa, sulla base di due ipotesi diverse: in misura pecentuale per il Mezzogiorno, in misura fissa, pari a circa lire 133.000 per ogni dipendente, per le imprese del Centro-Nord. A questo proposito intendo sottolineare — anche perchè è un aspetto sul quale dovrò ritornare in sede conclusiva — come il decreto-legge in parola, affidato per la conversione all'altro ramo del Parlamento, abbia subìto in tale sede profonde modificazioni ed anche profondi ampliamenti, che hanno dato luogo a qualche dissenso nell'ambito della Commissione da me presieduta e a qualche opinione divergente con lo stesso Governo.

Procedendo in ordine e dando d'ora in poi notizia non del contenuto del decreto-legge, bensì del testo come modificato dalla Camera dei deputati — perchè è quello che viene qui alla nostra considerazione — vorrei porre in evidenza come detto sgravio contributivo attenga essenzialmente ai contributi di malattia e di maternità, tant'è vero che lo sgravio stesso si applica fino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità.

Per quanto concerne la vera e propria fiscalizzazione, il decreto stesso e il testo approvato dalla Camera, sia pure con una variante che non sembra di rilievo decisivo — in quanto non è una innovazione profonda — ha confermato le norme che tendono a penalizzare le imprese che abbiano recapitato agli enti previdenziali denunce infedeli o abbiano corrisposto retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali. Tale norma, a suo tempo, suscitò qualche resistenza, ma soprattutto fuori e non dentro quest'Aula.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, tralasciando per il momento gli articoli aggiuntivi all'articolo 1, che poi meriteranno una particolare attenzione, prevede che vengano estesi gli sgravi contributivi, in forza di una interpretazione autentica di norme pre-

cedenti, alle cooperative di servizio, di produzione e lavoro.

Si prevede poi all'articolo 3 la conferma, mediante anche una razionalizzazione tecnica delle norme in materia, del meccanismo di pensionamento anticipato all'età di 55 anni, previsto dalla legislazione previgente. Nel testo approvato dalla Camera dei deputati il prepensionamento viene esteso anche ai dipendenti delle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI relativa al trattamento di integrazione speciale guadagni: trattasi delle imprese previste, identificate e regolate dalla legge n. 155 del 1981, ben conosciuta dagli addetti ai lavori.

Un'ampia estensione è poi prevista per il settore produttivo dell'alluminio, che viene inglobato in condizione parallela a quella già identificata per l'industria in genere. Vi è poi da considerare una serie di norme concernenti la condizione del comune Campione d'Italia, mentre altro aspetto meritevole di particolare rilievo è dato, nell'ambito dell'articolo 4, dalla conferma delle norme in materia di integrazione salariale dei lavoratori dell'edilizia operanti nelle aree del Mezzogiorno. Tali norme vengono poi specificamente applicate ai dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna appaltatrici del gruppo SIR, per le quali è prevista una minuziosa normativa di copertura finanziaria.

Questi mi sembrano essere i punti più salienti; vi sono alcuni aspetti minori sui quali, per ragioni di brevità, mi sia consentito sorvolare. Vorrei però sottolineare, per la sua particolare importanza e anche perchè ci consente di assorbire tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare presentati in questa sede, l'articolo 4-*bis* che prevede il ripristino della cadenza annuale della revisione della rendita INAIL, che era stata biennalizzata dalla legge finanziaria da noi approvata per il 1986.

L'aspetto sul quale mi ero riservato di riferire è quello che concerne un problema che ha attinenza con la materia della contribuzione sociale, ma non è strettamente collegato con la materia della fiscalizzazione. Come i colleghi certamente sanno, a seguito della legge n. 11 che convertiva un decreto-legge del Governo e che fu approvata nel gennaio del 1986, quindi poco più di un anno fa, le sanzioni per inadempienza, ritardato o mancato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali furono rese molto più rigorose, in quanto si era percepita una situazione di precipitosa crisi di tali enti previdenziali, dovuta ad una larga evasione contributiva, a sua volta favorita dalla tenuità delle sanzioni, rispetto alle quali si soleva dire che l'ente previdenziale fa da banca ai contribuenti, perchè era più conveniente ritardare il pagamento e porre in circolazione le somme corrispondenti che non ottenere le stesse mediante ricorso al credito bancario.

A seguito della emanazione di questo decreto, che venne attentamente ponderato dalle Commissioni riunite bilancio e lavoro e riportato in questa Aula, gli enti iniziarono una azione di prelievo che portò alla identificazione, solo per una prima fase, di circa 11.000 miliardi tra contributi dovuti e sanzioni applicate.

Le sanzioni, indubbiamente rigorose, ammontavano a due volte la misura del contributo. Peraltro è evidente che la sanzione stessa non era così quantificabile dalla entrata in vigore della legge, ma assumeva tale misura in seguito a scadenze temporali predeterminate nel corso delle quali la misura della stessa veniva incrementata.

La Camera dei deputati, evidentemente accogliendo sollecitazioni pervenute a tutti i Gruppi in ordine al disagio di numerosi operatori, in particolare commercianti ed artigiani, riteneva di modificare sensibilmente la normativa contenuta nella legge n. 11 prima menzionata, introducendo un articolo 1-*bis* ed un articolo 4-*ter* che modificavano il regime sanzionatorio. Di fronte a questa modificazione apportata dalla Camera dei deputati, vi fu una presa di posizione nettamente negativa da parte del Governo, e addirittura vi fu un comunicato da parte del Consiglio dei ministri che riteneva di prendere le distanze dalla decisione adottata dalla Camera dei deputati.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(*Segue* GIUGNI, *relatore*). In sede di 11ª Commissione, svolgendo la mia funzione di relatore, criticavo le innovazioni introdotte dalla competente Commissione della Camera dei deputati, avanzando proposte alternative. Peraltro, ho ritenuto di sottoporre al voto della Commissione soltanto una di queste proposte, cioè quella di sopprimere la parte aggiuntiva. Ripeto che questa parte è sicuramente connessa con la materia, altrimenti la Presidenza della Camera dei deputati non l'avrebbe ammessa all'approvazione, però non è del tutto inerente alla materia della fiscalizzazione.

In Commissione, perciò, ho proposto la soppressione di questa parte, onde consentire al Governo stesso, attraverso una decretazione di urgenza, di approvare una normativa organica in materia sanzionatoria. In questo modo si poteva dare via libera al decreto, affinchè potesse essere approvato dalla Camera dei deputati nella sua edizione riveduta non oltre la scadenza prevista per il 20 febbraio, cioè per venerdì notte.

La Commissione, nel momento in cui è stata posta ai voti tale proposta, l'ha respinta. Ritenendo da parte mia, come relatore, di non rappresentare più l'opinione della maggioranza della Commissione, mi parve a questo punto opportuno dimettermi dalla carica di relatore, invitando un altro collega a riferire in ordine alla volontà della maggioranza della Commissione stessa. Solo su richiesta pressante della maggioranza della stessa Commissione, ho accettato di svolgere una funzione che a questo punto tendo a definire, piuttosto che di relatore, di resocontista. Infatti, per la fiducia accordatami dalla Commissione, più che difendere un punto di vista, in questa sede mi devo limitare a rappresentare nel modo più imparziale possibile — spero di riuscirci, ma non ne sono certo — le posizioni di una maggioranza alla cui formazione non ho collaborato, come non vi hanno collaborato i rappresentanti del Partito socialista e del Partito repubblicano presenti al momento della votazione del mio emendamento.

Fatta presente a quest'Aula tale situazione, debbo poi rilevare che, successivamente all'approvazione di questo decreto in Commissione, abbiamo ritenuto di non poterne rinviare l'esame in Aula dato che esso era già iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna. Su questo decreto è pervenuto il parere della Commissione bilancio e questo parere è negativo su alcuni punti.

Voglio dare notizia di questo parere, di cui è stato estensore il senatore D'Amelio: «La 5ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo per quanto di propria competenza, pur esprimendo un orientamento favorevole alla non decadenza della decretazione di urgenza in esame, in considerazione del particolare valore economico-sociale di alcune norme in essa contenute, deve a maggioranza far presente, sulla base delle indicazioni fornite dal rappresentante del Tesoro, che allo stato le sottoelencate disposizioni implicano oneri per i quali non sarebbe prevista alcuna valida forma di copertura.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 2, che estende anche alle cooperative di servizi e di produzione lavoro la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, comporta un onere per il 1987 valutato nell'ordine di 60 miliardi di lire.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 3 (prepensionamento dei dipendenti dalle aziende edili) comporta un onere aggiuntivo per il 1987 pari a 130 miliardi.

Il comma 4 dell'articolo 3 (estensione ai settori del fibrocemento e delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 193 del 1984) comporta un onere aggiuntivo di 40 miliardi per il 1987 e di 14 miliardi per i sei anni successivi.

Il comma 5 dell'articolo 4 (estensione dei

benefici ivi previsti a tutti i lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna) comporta un onere aggiuntivo per il 1987 valutato in lire 40 miliardi.

Il comma 11 dell'articolo 4, in materia di corresponsione degli assegni familiari, comporta un onere aggiuntivo per il 1987 valutato nell'ordine di 200 miliardi.

La nuova formulazione prevista con l'articolo 4-*bis* per i commi 3 e 4 dell'articolo 20 della legge n. 41 del 1986 comporta un onere aggiuntivo a carico della gestione INAIL pari a lire 400 miliardi a partire dal 1988.

Si fa, altresì, presente che il rappresentante del Tesoro ha posto in evidenza che la nuova impostazione dell'articolo 1, in materia di riduzione dei contributi agricoli unificati per i lavoratori del Mezzogiorno, comporta un minore utilizzo per 110 miliardi dello specifico accantonamento del fondo speciale di parte corrente rispetto al testo originario del decreto, con contestuale imputazione della spesa all'autorizzazione di cui alla legge n. 64 del 1986.

La Commissione esprime altresì parere contrario sull'emendamento a firma del senatore Pagani trasmesso dalla Commissione di merito, dal cui accoglimento deriverebbe un onere...» (l'emendamento venne ritirato in Commissione e pertanto questo parere è superato).

«La Commissione sottolinea, comunque, che le valutazioni in materia di copertura si fondano sugli elementi forniti dal Tesoro e che probabilmente alcuni profili specifici, in particolare in materia di prepensionamenti e di corresponsione degli assegni familiari, meriterebbero ulteriori, più puntuali approfondimenti.

Si fa, inoltre, presente che nel corso dell'esame il rappresentante del Gruppo comunista ha contestato le motivazioni addotte dal rappresentante del Tesoro in merito alla carenza di copertura per le disposizioni prima indicate.

In particolare, il rappresentante del Gruppo comunista ha chiesto che nel parere sia fatta menzione delle seguenti sue osservazioni.

La disposizione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2 ha un carattere essenzialmente interpretativo e quindi non pone problemi di copertura. Quanto agli aspetti finanziari, ricadono nell'ambito delle precedenti autorizzazioni di spesa.

La disposizione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 risulta coperta nell'ambito delle attuali autorizzazioni di spesa relative al settore.

Anche la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 3 comporta oneri che risultano coperti nell'ambito delle precedenti autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 193 del 1984.

La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 4 presenta un ambito di applicazione riferibile a pochissime unità di personale (*ex* dipendenti imprese appaltatrici del gruppo SIR) e quindi non comporta oneri dell'ordine di quelli indicati dal rappresentante del Tesoro. Tali oneri, comunque di dimensioni ridotte, sono fronteggiabili nell'ambito delle vigenti autorizzazioni di spesa relative al settore.

La disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 4 ha carattere essenzialmente organizzatorio e non comporta oneri netti per l'esercizio in corso.

Le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, sostitutivo dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge n. 41 del 1986, non pongono problemi di copertura a carico del bilancio dello Stato per il 1987, e possono quindi essere riconsiderate successivamente nell'ambito di specifiche normative concernenti l'equilibrio finanziario dell'INAIL.

Conclusivamente, a giudizio del rappresentante del Gruppo comunista le eventuali maggiori spese derivanti dalle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati potrebbero trovare copertura nell'ambito delle economie previste con l'articolo 1.

Infine si segnala che il rappresentante del Tesoro ha espresso netta contrarietà sul meccanismo introdotto con il comma 9 dell'articolo 4, che introduce un regime derogatorio per i lavoratori dello spettacolo in materia di contributi per le prestazioni del servizio nazionale».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il parere della 5ª Commissione, per quanto

formulato a maggioranza, è un parere, dal punto di vista della copertura finanziaria, evidentemente di carattere molto impegnativo. Credo — questa però è opinione personale, del resocontista più che del relatore — che per questa ragione sarebbe probabilmente opportuno — particolarmente ove a tale soluzione procedurale acceda il rappresentante del Governo — procedere al rinvio del provvedimento in Commissione di merito, al fine di svolgere una considerazione accurata dei rilievi mossi dalla Commissione bilancio. Concludo auspicando che si possa rapidamente addivenire ad una definizione dei profili procedurali del problema.

PRESIDENTE. Prima di sottoporre all'esame dell'Assemblea la proposta avanzata dal relatore, senatore Giugni, poichè mi sembra che il rinvio del provvedimento alla Commissione di merito sia stato richiesto essenzialmente in relazione al parere espresso dalla 5ª Commissione, do la parola al senatore Ferrari-Aggradi che ha già chiesto di intervenire su questa materia. Dopo aver ascoltato i chiarimenti che il senatore Ferrari-Aggradi vorrà fornire, passeremo all'esame della proposta del relatore.

FERRARI-AGGRADI. La ringrazio, signor Presidente, come ringrazio il collega Giugni per la sua esposizione e per la lettura del parere della Commissione bilancio.

Signor Presidente, ritengo doveroso sottolineare di fronte all'Assemblea che il dibattito svoltosi nella Commissione da me presieduta, che si è protratto per ben due intere mattinate, la scorsa settimana e questa, è stato molto travagliato, pur essendosi limitato ad aspetti che io considero non essenziali, e si è espresso con pareri incerti e difformi che hanno diviso anche i vari Gruppi.

Il punto cruciale di tutto il nostro dibattito è stato questo: il Governo — e colgo l'occasione per esprimere in modo fermo il mio pensiero — non può assumere al Senato un atteggiamento diverso rispetto a quello già assunto alla Camera, dove è stato largamente comprensivo e ha detto facilmente di sì, mentre in questa sede ha assunto atteggiamenti duri e ha chiesto con fermezza l'adeguamento totale della maggioranza, anche al di là degli eventuali approfondimenti possibili. Tuttavia, signor Presidente, le valutazioni che il Governo ha espresso qui non sono state svolte nell'altro ramo del Parlamento e in parte sono difformi rispetto a quelle espresse alla Camera.

Per tale considerazione, pur apprezzando la proposta avanzata dal collega Giugni, ritengo che il dibattito in quest'Aula possa essere oltre che utile estremamente chiarificatore. Quindi, non solo mi esprimo in senso sfavorevole rispetto alla richiesta di rinvio in Commissione, ma chiedo che in quest'Aula si dia luogo ad un dibattito molto aperto e approfondito in modo da far apparire con chiarezza, cosicchè tutti possano valutarli nel modo migliore, quali sono gli argomenti a favore e contro.

Signor Presidente, desidero aggiungere che, poichè il relatore, senatore Colella, era malato, inizialmente ho svolto io la funzione di relatore. Però, di fronte a quanto è avvenuto in Commissione, ho ritenuto doveroso, per prudenza, esimermi da questo incarico, e ho pregato il senatore D'Amelio di assumere lui la funzione di relatore. Proprio per questo motivo, ritengo di avere voce autorevole nel chiedere che qui si proceda ad un chiaro *show-down* al fine di precisare meglio le varie posizioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè la proposta avanzata dal relatore configura una questione sospensiva, a norma del Regolamento dobbiamo decidere pregiudizialmente in merito ad essa. Pertanto, in primo luogo, chiedo al senatore Giugni se insiste nella sua richiesta di rinvio in Commissione, che peraltro non mi sembra avesse ancora precisato in termini formali.

GIUGNI, *relatore*. Mantengo la mia proposta: avanzo pertanto una questione sospensiva per il rinvio alla Commissione di merito, al fine di consentire ulteriori approfondimenti, del disegno di legge n. 2193.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione della questione sospensiva, ritengo doveroso precisare che, poichè si tratta di un

decreto-legge la cui scadenza, come i colleghi sanno, è quella del 20 febbraio, l'unica possibilità concreta di rinvio dell'esame del provvedimento è alla seduta notturna, già convocata per oggi.

Pertanto la durata della sospensiva che possiamo concedere alla Commissione è necessariamente fino alle 21 di questa sera: non credo che abbiamo altre scelte.

GIUGNI, *relatore*. Ne ero consapevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lei ne era consapevole, senatore Giugni, ma l'Assemblea, prima di discutere, è bene che sappia che i termini della sospensiva sono questi e non altri.

Ciò precisato ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di 10 minuti.

CAROLLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Sono favorevole, a nome del mio Gruppo, alla sospensiva chiesta dal senatore Giugni, entro i termini da lei, signor Presidente, indicati.

Mi permetto di spiegare le ragioni di questo nostro atteggiamento. Esso deriva dal fatto che il parere espresso dalla 5ª Commissione, in un momento — come ha detto il presidente Ferrari-Aggradi — piuttosto sismico, in quanto molti di noi erano impegnati qui in Aula, è un parere rivedibile o approfondibile.

LIBERTINI. A nome di chi parla, senatore Carollo?

PRESIDENTE. Ha la parola un solo rappresentante per ogni Gruppo, quindi il problema non si pone, senatore Libertini.

CAROLLO. Quando dico che parlo a nome del Gruppo non sono obbligato a chiedere il consenso anche del senatore Libertini.

IMBRIACO. Sono i colleghi del suo Gruppo che dissentono da quello che lei dice.

CAROLLO. Riprendendo il discorso, vorrei sottolineare che — come ha detto il presidente Ferrari-Aggradi — anche le considerazioni relative alle varie coperture finanziarie o alle varie quantificazioni di spesa possono essere meglio contabilizzate o studiate. Io, per esempio, debbo dire che alcune considerazioni fatte dal senatore Bollini in Commissione le avrei ritenute fondate, però evidentemente non è questo il momento di spiegarne le ragioni. Questi sono i motivi per cui mi dichiaro favorevole alla richiesta di sospensiva, naturalmente purchè non si pregiudichi il tempo necessario per l'approvazione del decreto stesso.

SAPORITO. Domando di parlare per dissociarmi dalle dichiarazioni testè fatte dal senatore Carollo.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, a questo riguardo vi è una limitazione specifica del Regolamento, che prevede, in caso di sospensiva, soltanto un dibattito limitato e circoscritto ad un intervento per Gruppo. La questione è molto chiara ed è regolamentata dal secondo comma dell'articolo 109, in cui si dice testualmente: «Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, prima di ogni votazione, fare una dichiarazione di voto...». Questo è proprio uno dei casi in cui il Regolamento prescrive la limitazione della discussione. E quindi, senatore Saporito, non posso concederle la parola.

La Presidenza, infatti, non può sindacare le intenzioni, può solo dare la parola ad un senatore per ogni Gruppo. Ovviamente si presuppone che il senatore che chiede la parola, conoscendo la norma, sappia di parlare a nome del Gruppo; altra scelta non c'è. Diversamente, dovremmo chiedere a ciascuno se è autorizzato dal Gruppo, e questo non è possibile. Non possiamo fare una norma regolamentare personale per ciascuno di noi, mi sembrerebbe un po' difficile.

BOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, io ho ascoltato con interesse la relazione del senatore Giugni e — se non ho capito male — egli ha fatto un qualche riferimento circa perplessità di carattere tecnico ed anche finanziario in relazione agli articoli 1-*bis* ed 1-*quater*, mentre per quanto riguarda le altre osservazioni, il presidente Giugni non è entrato nel merito, limitandosi a riferire il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Signor Presidente, la Commissione bilancio è stata impegnata in due lunghe sedute, con interventi molto aperti, precisi, puntuali, su ognuna delle osservazioni e su ognuno dei rilievi di carattere finanziario presentati dal Tesoro. Devo dire qui quello che ho già detto in Commissione. La vicenda mi ha stupito non poco, perchè ritenevo che il motivo della discussione potesse riguardare l'articolo 1-*bis*, quello sul quale vi è una diversa valutazione circa le modalità del recupero di somme e di interessi dovuti all'INPS da parte di terzi. La questione dell'articolo 1-*bis* è stata risolta dalla 5ª Commissione nel senso di rimettere la valutazione all'esame di merito della norma: nella norma il valore prevalente è quello relativo alla tecnica che introduce nelle esazioni e nelle pene da irrogare, a garanzia dei crediti dell'INPS. Questo è l'argomento principale che è ora all'esame dell'Assemblea. Un rinvio in Commissione per esaminare nuovamente questo articolo non ha senso: la Commissione bilancio ha già deciso rimettendo la valutazione di questa complessa norma alla Commissione di merito la quale a sua volta ha approvato la disposizione. Possiamo dunque discuterne qui in Aula.

Circa gli altri rilievi di carattere finanziario, mentre do atto al collega, senatore Carollo, di aver acconsentito in larga misura alle mie controdeduzioni, non ho che da ripetere quanto già detto in Commissione: sull'analisi di questi emendamenti vi sono elementi di disaccordo tra la maggioranza e la nostra parte, che nascono da una diversa valutazione delle singole norme. Oltretutto su queste norme — lo ricordo all'Assemblea — nell'altro ramo del Parlamento il Governo o ne è stato il diretto promotore, o ha espresso il suo accordo, o ha dichiarato di rimettersi alla Commissione o all'Aula. Non c'è stata quindi, da parte del Governo, una posizione critica, nè è stata messa in luce, nell'altro ramo del Parlamento, l'eventuale incidenza finanziaria degli emendamenti.

In Senato le osservazioni fatte dal Tesoro non sono risultate convincenti: le abbiamo esaminate una per una e siamo arrivati alla conclusione che le norme, in grande misura, determinano oneri finanziari già previsti e coperti da altre leggi; comunque dalla ridotta durata della fiscalizzazione si sono risparmiati complessivamente 110 miliardi, che possono quindi coprire eventuali oneri che dovessero riversarsi sul bilancio dello Stato per l'esercizio 1987. Rimane inteso che, per gli oneri che dovessero maturare per l'esercizio 1988, si potrà comunque trovare il modo di provvedere.

Ora, il presidente Giugni chiede di rinviare l'esame della materia in Commissione. Devo dire che non saprei quale utilità potremmo ricavare dal ridiscutere questo argomento, avendo la Commissione già deliberato su di esso e avendo già espresso chiaramente la sua opinione.

Devo perciò esprimere, signor Presidente, la nostra contrarietà al rinvio in Commissione, la nostra contrarietà a una sospensione comunque formulata: non ne vediamo la pratica utilità, e per questa ragione non daremo il voto favorevole alla proposta. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

NOCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCI. Il Gruppo socialista concorda con la proposta fatta dal relatore, senatore Giugni, di rinviare in Commissione l'esame del decreto in questione, anche perchè, sotto un certo aspetto, a noi sembra singolare come, di fronte ad una decisione che pure è stata sofferta, quella di prendere una posizione sfavorevole in mancanza di copertura finanziaria del predetto decreto, il presidente del-

la Commissione bilancio lamenti che il Governo alla Camera sia lassista e al Senato particolarmente rigido. Dovremmo semmai ringraziare il Governo che al Senato è particolarmente rigido e ci mette maggiormente in condizione di conoscere, nelle reali possibilità di intervento, se esiste o no la copertura. Andarsene poi nel bel mezzo del dialogo e del confronto richiesti non si sa bene cosa possa significare o dove si voglia arrivare.

Vorrei rispondere al collega Bollini che sono d'accordo con lui quando dice di questo decreto che la parte più importante sembra essere l'articolo 1-*bis*: il decreto-legge, però, non è formato soltanto da questo articolo, ma da una miriade di voci, alcune delle quali, dietro accertamenti abbastanza precisi e non infelici, indicano che c'è una scopertura per il 1987 di circa 380 miliardi per quanto riguarda sia il fibrocemento, sia la fiscalizzazione in agricoltura, sia il prepensionamento nel campo dell'edilizia, sia, in ragione di 40 miliardi, per le imprese sarde.

Se questa scopertura c'è — come c'è — esiste uno strumento migliore se non quello di rimandare alla Commissione di merito il provvedimento proprio alla luce del parere contrario della Commissione bilancio? Penso di no, non si tratta nè di scorrettezza nè di prevaricazione.

La Commissione di merito prenda atto del parere della Commissione bilancio e, se intende compiere degli sforzi per mettere per le ore 21 quest'Aula nelle condizioni di discutere ed approvare il provvedimento, troverà il modo di esprimersi sulle scoperture che sono presenti.

Per queste ragioni siamo favorevoli a che il decreto-legge venga rinviato in Commissione. (*Applausi dalla sinistra*).

CAROLLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Carollo, lei ha già parlato, per cui non può avere nuovamente la parola.

CAROLLO. Avevo appoggiato il rinvio credendo che si trattasse di una certa cosa, mentre poi ho scoperto che si tratta di altra cosa.

PRESIDENTE. Lei ha già parlato e non può parlare di nuovo.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, devo subito dire che il parere della Commissione bilancio ci sorprende, ci sorprende veramente perchè non sono stati approvati emendamenti in questo ramo del Parlamento: il provvedimento è arrivato così dalla Camera dei deputati. In quella sede la Commissione bilancio della Camera dei deputati — guarda caso! — non ha fatto osservazioni e, quindi, il provvedimento è passato con il benestare anche da parte del Governo.

Oggi, invece, qui al Senato dobbiamo essere i rigidi sostenitori dell'articolo 81 della Costituzione e preoccuparci se c'è o non c'è la copertura, quando l'altro ramo del Parlamento ne ha fatto a meno; a questo punto, vuole il Senato farsi censore, assumendo una posizione particolare?

Se vi è stata un'approvazione, senza osservazioni, da parte dell'altro ramo del Parlamento, abbiamo il dovere di andare avanti e di convertire il decreto-legge immediatamente. Sono contrario alla sospensione: il provvedimento è atteso dal paese in maniera febbrile, insistente.

Tutti abbiamo ricevuto pressioni da parte delle organizzazioni e da parte del mondo dei lavoratori. Non possiamo lasciare decadere questo decreto-legge e faremo tutto il possibile, da parte nostra, perchè il provvedimento vada avanti e venga approvato entro i termini.

Pertanto, ci opponiamo al rinvio in Commissione che, peraltro, per un'ora soltanto non significa assolutamente niente, ma è una presa in giro che facciamo a noi stessi. Cosa può fare la Commissione bilancio dalle 19 alle 20?

VASSALLI. Si tratta della Commissione lavoro e non della Commissione bilancio.

PISTOLESE. Va bene, la Commissione la-

voro: cosa può fare in un'ora? Ripeto, ci opponiamo con decisione al rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli altri colleghi che la richiedano, se ve ne sono, desidero precisare che stiamo discutendo della questione sospensiva per il rinvio alla Commissione di merito, e quindi alla Commissione lavoro.

LOI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOI. Signor Presidente, solo per dire, come rappresentante del Partito sardo d'azione — non ho un Gruppo e quindi parlo solo ed esclusivamente a nome della mia parte politica — che non sono d'accordo sul rinvio in Commissione del provvedimento, anche perchè non ne vedo l'utilità: torna o tornerebbe in Commissione lavoro quando, non più tardi di stamane, la Commissione lavoro ha adottato il provvedimento così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

GIUGNI, *relatore*. Mancava il parere della 5ª Commissione.

LOI. Piuttosto la cosa che a me pare singolare non è tanto la posizione del presidente della Commissione bilancio: quel che mi pare singolare — e che io chiedo mi venga spiegato, che venga detto con chiarezza in quest'Aula — è su quale bilancio la Commissione bilancio della Camera ha discusso e ha confrontato la compatibilità del provvedimento che andava licenziando, perchè sembrerebbe che alla Camera il bilancio dello Stato sia una cosa, mentre al Senato sia un'altra. A questo punto, se alla Camera nessuna osservazione particolare sulle coperture finanziarie è stata avanzata, non vedo perchè nell'Aula del Senato si sollevi la questione. Se il Governo, con la maggioranza che lo sostiene, vuole far decadere il decreto, non ha che da dirlo con estrema chiarezza, ma se ne assuma, in tal modo, la responsabilità, solo e solo esso, di fronte alle attese del paese, di fronte alle attese dei lavoratori del Meridione, di fronte alle attese dei lavoratori della Sardegna. Infatti, egregio signor Ministro, se il provvedimento non passa, 3.500 operai della Sardegna hanno pronto il biglietto di avvio neanche al prepensionamento, ma direttamente a casa, perchè sono sul piede del licenziamento.

Se il Governo vuole assumersi questa responsabilità, lo dica con chiarezza e non cerchi intermediari, sia esso a pronunziarsi! (*Applausi dall'estrema sinistra e dall'estrema destra*).

CAROLLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Carollo, lei non può avere la parola, ha già parlato. Le ricordo l'articolo 93 del Regolamento, relativo a questa discussione. L'articolo precisa, trattandosi di una discussione specifica e limitata, che non sono ammesse dichiarazioni di voto, bensì solo un intervento per ogni Gruppo. Questo riguarda tutte le questioni pregiudiziali e sospensive, come l'attuale. Quindi non si passa alle dichiarazioni di voto, bensì al voto.

CAROLLO. Signor Presidente, volevo dichiarare una cosa e invece ne ho detta un'altra.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Carollo, lei non ha la parola, non può parlare senza che il Presidente le dia la parola, non è ammissibile. (*Interruzione del senatore Carollo*).

Invito l'onorevole Ministro del lavoro ad esprimere il suo avviso, se lo ritiene opportuno, sulla proposta di sospensiva, considerato che la questione è stata sollevata anche in relazione alla presentazione di emendamenti, in corso di riproduzione, da parte del Governo.

* DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, la ringrazio, poichè essendo un dibattito su una questione procedurale, il Governo, *stricto sensu*, non dovrebbe intervenire. Dobbiamo chiarire e dare una risposta per debito di

verità alle osservazioni riguardo al diverso atteggiamento assunto dai due rami del Parlamento. Le osservazioni non corrispondono al vero. La Camera ha proceduto in maniera diversa nel senso che il provvedimento è stato esaminato in una seduta congiunta delle Commissioni bilancio e lavoro e, come spesso succede, per colpa di nessuno, i membri della Commissione bilancio...

CROCETTA. E gli emendamenti del Governo?

DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* ...hanno partecipato in misura limitata alle riunioni in cui è stato esaminato in poche ore il provvedimento, e quindi il parere complessivo ha trascurato l'esame pertinente che, invece, in questo ramo del Parlamento, la Commissione bilancio, in una seduta specifica, ha compiuto.

Il Governo, a nome del sottosegretario Borruso che lo rappresentava, ha fatto presente, nella sede congiunta lavoro e bilancio, l'assenza di copertura per le norme che sono state poi constatate in questo ramo del Parlamento essere prive di copertura. Pertanto, il Governo lo ha fatto presente; valutare ora quanto forte sia stata la resistenza del Governo è molto difficile da dirsi e da farsi. Il sottosegretario Borruso potrebbe rendere una testimonianza *pro veritate* delle difficoltà con cui si sono potute porre tali questioni, in una discussione avvenuta in poche ore...

MARTORELLI. Dal 22 gennaio al 5 febbraio sono poche ore?

DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* ...buona parte delle quali in notturna, in sede di Commissioni riunite lavoro e bilancio, Commissioni molto poco frequentate, in cui la preoccupazione prevalente, come si può vedere dalla stesura finale emersa dal voto della Camera dei deputati, è stata quella di risolvere una serie di questioni, per altro esistenti, di valore sociale innegabile, anche da parte del Governo, come quelle cui attengono gli emendamenti che determinano problemi di copertura.

Vorrei solo, molto serenamente, far presente che la copertura manca; visto che mancano i rappresentanti del Tesoro ed io rappresento il Governo, a nome del mio collega devo far presente che la Ragioneria generale dello Stato ha ricordato al Governo e ai ministri, perchè lo facciano presente al Parlamento, che la copertura manca, e che questo sarà evidenziato al momento della promulgazione della legge. Naturalmente il Parlamento è sovrano, ma deve sapere esattamente che tipo di decisione viene ad assumere, e che si corre anche il serio rischio che si produca un vuoto legislativo di fronte ad una scelta di questo genere — ripeto — peraltro assunta, in questo ramo del Parlamento, da un voto a maggioranza nella Commissione di merito.

Devo dire al rappresentante del Partito sardo d'azione, preoccupato di cosa succederebbe se il decreto non fosse convertito, che questo Governo, per esempio, rispetto alle questioni sarde, ha elaborato questo stesso decreto, lo ha adottato con le norme che lei intende difendere, e quindi che le sentiamo almeno quanto lei e quanto il Parlamento.

È ovvio, come ho già avuto modo di dire ai Gruppi in tutti gli incontri ufficiali ed ufficiosi che abbiamo avuto, che il Governo non intende, quale che sia l'esito della vicenda parlamentare, lasciare uno iato. Non è la prima volta, nè sarà l'ultima, in cui riprenderemmo determinazioni, anche con carattere d'urgenza, nel caso che, di fronte a situazioni di importanza come quelle relative, ad esempio, alla fiscalizzazione, in generale, o alla Sardegna, in particolare, si creassero dei vuoti. Ciò, come ho già detto, è noto e quindi non può essere un argomento usato per andare nella direzione di facili, ma pericolosissime scorciatoie: questo ho il dovere di dirlo.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti di merito, nella sede e nel momento in cui saranno affrontati, il Governo spiegherà le ragioni per cui li ha presentati, mentre si batte per la loro approvazione e ritiene che l'interesse generale della collettività, del paese e del mondo del lavoro sia tutelato solo dalla modifica del testo che la Camera ha licenziato; ma questo è un aspetto di merito su cui ritorneremo nella sede propria.

Tuttavia — ripeto — non essendo mio

compito intervenire rispetto alla scelta procedurale che il Senato deve compiere, ho comunque il dovere di ricordare quali sono i rischi che tutti correremmo se andassimo in una direzione che rischierebbe di non portare da nessuna parte. Mi auguro pertanto che il voto sia saggio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2193, avanzata dal relatore, con l'intesa che la durata della sospensione va fino all'orario d'inizio della seduta notturna, già convocata per oggi.

Non è approvata.

GIUGNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUGNI, *relatore*. Signor Presidente, in sede di Commissione ho accettato di continuare a svolgere la funzione di relatore, di svolgere quindi la relazione in Aula, pur essendo stato posto in minoranza su un emendamento molto qualificante.

In Aula ho proposto il rinvio in Commissione al fine di cercare di districarci dal ginepraio delle obiezioni mosse dalla Commissione bilancio.

A questo punto, con tutta franchezza, non posso, mi consenta signor Presidente, continuare a svolgere la funzione di relatore, e pertanto le comunico le mie dimissioni da relatore. (*Commenti dall'estrema destra*).

A questo punto, non ritengo di poter collaborare con la dovuta obiettività — perchè il mio compito sarebbe fondamentalmente quello di riferire obiettivamente opinioni altrui —, quando sono dell'avviso che queste opinioni ci condurranno ad approvare un provvedimento privo della copertura, pertanto incostituzionale, e soggetto all'eventuale rinvio da parte del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Senatore Giugni, per correttezza nei suoi confronti, prima di considerare come procedere in relazione alla necessità ovvia di avere un relatore, ove lei non consenta con questa pregiudiziale proposta che io le faccio, le chiedo se lei è disponibile — come molte altre volte abbiamo fatto — pur non assumendo la qualifica di relatore, a partecipare alla discussione in Aula in qualità di presidente e di garante della Commissione. Ciò consentirebbe di procedere immediatamente nella prosecuzione dei lavori.

Ove lei non acconsentisse a questa proposta, dovremmo necessariamente chiedere alla Commissione di nominare un nuovo relatore, dovremmo pertanto in termini brevi chiedere alla Commissione di convocarsi, sospendendo la seduta per non più di un quarto d'ora, in modo che la Commissione stessa possa riunirsi e nominare un nuovo relatore.

GIUGNI, *relatore*. Per la considerazione ed il rispetto che ho nei confronti della mia Commissione, ritengo che per un provvedimento così importante occorra un relatore nella pienezza delle sue funzioni. A mio parere, perciò, è indispensabile nominare un nuovo relatore.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, a noi dispiace che il presidente Giugni debba rinunciare a svolgere le funzioni di relatore su questo importante provvedimento. D'altra parte, avendo lui già annunciato in Commissione questa sua intenzione, so che la Commissione stessa aveva espresso il desiderio — e perciò avanzo questa proposta — di assegnare la funzione di relatore al senatore Toros per procedere rapidamente nell'esame di questo decreto-legge. Al senatore Toros era stato già assegnato il compito di relatore di fronte alle minacciate dimissioni del senatore Giugni. Oltre tutto la scelta del senatore Toros è stata fatta proprio su proposta del senatore Giugni.

GIUGNI, *relatore*. Non è stata una mia proposta, bensì una proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, le sue comunicazioni mi fanno pensare che sarà

sufficiente poco tempo per decidere. Tuttavia il relatore non può che essere designato dalla Commissione, perciò è mio dovere sospendere brevemente la seduta. Nel frattempo deve intendersi fin da ora convocata l'11ª Commissione per procedere alla nomina del relatore in sostituzione del senatore Giugni.

Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,30*).

TOROS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOROS. Comunico all'Assemblea di essere stato nominato dalla 11ª Commissione relatore in sostituzione del senatore Giugni.

PRESIDENTE. Invito il relatore testè nominato ad integrare, se lo ritiene, la relazione orale svolta dal senatore Giugni.

TOROS, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, devo dichiarare che concordo su molti punti della relazione svolta poc'anzi dal senatore Giugni in questa Assemblea e nei giorni scorsi in Commissione. Sotto un certo aspetto, però, mi trovo a disagio a fare il relatore — anche se naturalmente farò il mio dovere in base al mandato che ho ricevuto — perchè, pur facendo mie tante considerazioni del senatore Giugni, in sede di Commissione avevo fatto rilevare alcuni punti che non coincidevano: la Commissione a maggioranza non ha approvato la proposta Giugni, bensì quella sottesa a determinate considerazioni che si collegavano con il voto della Camera dei deputati.

Noi siamo al Senato, con la nostra autonomia, e abbiamo il dovere di assumerci la responsabilità in base a tale potere. Penso che il voto della Camera dei deputati sia molto significativo, ma, ripeto, nella nostra autonomia abbiamo anche il dovere di riflettere su quel voto.

Siamo tutti al corrente che per tante e tante volte abbiamo votato proroghe in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali; abbiamo auspicato sempre una soluzione organica di questo problema. Dunque anch'io debbo associarmi nel dire che il decreto-legge che oggi siamo chiamati ad esaminare e votare viene al termine di una lunga serie di provvedimenti. Esso presenta una serie di punti positivi che ci aiutano a risolvere in maniera organica il problema, ma anche alcuni punti che — come è stato fatto rilevare nell'altro ramo del Parlamento — ci hanno diviso. Non vorrei che questa situazione fosse politicizzata in maniera spinta: ognuno di noi ha un proprio stato d'animo e certamente riflette la situazione nella quale ci troviamo. Il voto delle Commissioni riunite bilancio e lavoro della Camera dei deputati è stato unanime, soprattutto sull'articolo 1-*bis* che ha prodotto tanti commenti e tante considerazioni. E dopo essere stato approvato quasi all'unanimità (soltanto due membri non hanno votato a favore) nelle Commissioni riunite, anche in sede di Aula, con una presenza massiccia di deputati, esso ha avuto quasi l'unanimità.

Ribadendo ancora l'autonomia di questo ramo del Parlamento, penso tuttavia che sia dovere di tutti noi riflettere sul significato di quel voto. Facendo queste osservazioni mi rimetto ancora alla relazione del senatore Giugni, alle considerazioni che ha svolto, a quelle da me svolte e al dibattito che si è tenuto in Commissione.

Naturalmente, dopo la discussione generale e l'esame degli eventuali emendamenti, preciserò il punto di vista del relatore. Fin da adesso però ho il dovere di dire, in coerenza con quello che ho sostenuto in Commissione — e che ha avuto il consenso della maggioranza della Commissione — che mi auguro che il provvedimento non venga modificato, che venga ripetuto il voto della Camera, che questo decreto venga convertito in legge e che si possa veder sanata questa situazione, dando la possibilità a tutti, soprattutto al Governo, di risolvere altri problemi. Sappiamo infatti che non è una legge perfetta: quali sono le leggi del tutto perfette?

Mi pare comunque che il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, ci aiuti a risolvere i problemi

e a realizzare quegli obiettivi che tante volte avevamo auspicato.

Con queste considerazioni, ringrazio per la fiducia accordatami e ricordo che la Commissione propone l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1777, 1829 e 1924. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pagani Antonino, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno da lui presentato:

Il Senato,

rilevando che a dieci anni dalla legge istitutiva della fiscalizzazione, è tuttora operante una diversità di trattamento per il settore dell'edilizia, rispetto agli altri settori produttivi;

sottolineando che il mantenimento di tale differenziazione comporta il fatto che quelli che negli altri settori sono «oneri impropri», nell'edilizia costituiscono costi di produzione aggiuntivi di circa il 2,5 per cento;

considerando che il peso contributivo per l'industria delle costruzioni supera oggi il 60 per cento dei salari (contro il 40 per cento degli altri settori) con pesanti conseguenze sull'abusivismo e il lavoro comunque non regolare,

impegna il Governo

a mettere allo studio un provvedimento che consenta al più presto una esatta quantificazione degli oneri di un intervento più equo verso questo settore, affinchè possa essere compreso a titolo pieno tra i soggetti beneficiari della fiscalizzazione.

9.2193.4 PAGANI Antonino

Il senatore Pagani Antonino ha facoltà di parlare.

PAGANI ANTONINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio rifarmi brevemente anche a quelle dispute — se così si possono chiamare — che hanno introdotto questa discussione generale.

Voglio innanzitutto dire al Governo, di fronte agli argomenti che ha addotto l'onorevole De Michelis (al quale non posso che confermare l'amicizia e la nostra piena volontà di sostegno al Governo), che non so se la partecipazione in Commissione — per usare un'espressione dell'onorevole De Michelis — non sia avvenuta in una misura troppo limitata da parte del Governo e se, quindi, non sia il caso di rifarsi anche a questa mancanza di chiarezza, di confronto vero — questa è la mia impressione — proprio durante i lavori della Commissione lavoro della Camera.

Comunque, voglio ricordare come, per quanto attiene agli aspetti più importanti degli argomenti trattati nel disegno di legge (il senatore Noci giustamente ha detto che si tratta di una miriade di argomenti) la fiscalizzazione degli oneri sociali sia fondamentale per l'economia e lo sviluppo sociale del paese. Essa è stata introdotta circa 10 anni fa con l'intento di realizzare un sostegno per le imprese esportatrici; successivamente tale motivazione originaria è stata superata con l'estensione del beneficio via via a tutti i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura. Questo costituisce un riconoscimento del fatto che si tratta di oneri impropri che non possono far carico ai settori produttivi.

Questo aggravio di oneri impropri penalizza i settori ai quali per i prossimi anni si riconosce unanimemente un ruolo di importanza strategica per il paese sul piano economico; per quanto concerne l'occupazione, questo aggravio di oneri penalizza la già grave situazione di degrado sociale particolare del Mezzogiorno, sulla quale in molti e spesso ci siamo soffermati.

Il non convertire questo decreto-legge, il venire meno di questa fiscalizzazione, provocherebbe il mantenimento di pesi contributivi abnormi con conseguenze negative per il processo di industrializzazione e per i livelli complessivi occupazionali del paese, in particolare per quelli del Mezzogiorno.

Anche con questi convincimenti, la 11ª Commissione lavoro ha proceduto rapida-

mente a concludere la sua attività puntando sulla immediata conversione del decreto-legge: questa è stata la volontà di tutta la maggioranza, e in particolare quella del Gruppo della Democrazia cristiana.

Voglio ricordare che abbiamo abbandonato — non perchè non ci crediamo — anche degli importanti emendamenti che avevamo presentato: uno di questi emendamenti riguardava la necessità di un provvedimento di riequilibrio, almeno parziale, dei costi di produzione nell'edilizia per un onere complessivo di circa 250 miliardi. Un secondo emendamento avrebbe recepito i contenuti dell'ordine del giorno presentato dalle senatrici Codazzi e Marinucci. Di questi emendamenti non c'è traccia proprio per questa esigenza di ritirarli per la rapida conversione del decreto. Si deve sapere che diversamente ci saremmo misurati su questi problemi, che sono importanti e per i quali riconfermiamo la nostra attenzione e il nostro impegno.

Si è trattato delle difficoltà relative alla copertura finanziaria: credo che queste difficoltà debbano riconsiderarsi più approfonditamente, perchè soltanto analizzando le ragioni di chi ritiene questo disegno di legge troppo oneroso si può vedere quante di queste ragioni sono buone e quante invece sono infondate. È parere di molti che in realtà il disegno di legge non comporti innovazioni rilevanti sotto il profilo finanziario, e che, comunque, il problema è risolvibile.

Mi pare infatti di aver capito, leggendo il parere della Commissione bilancio, e ascoltato l'intervento del senatore Ferrari-Aggradi — si tratta di sottolineature che ho fatto — che la Commissione abbia ritenuto, sotto alcuni profili specifici, in particolare in materia di prepensionamenti e di corresponsione di assegni familiari, che probabilmente il disegno di legge meriterebbe ulteriori e più puntuali approfondimenti. Non è irrilevante leggere in questo parere, come la Commissione bilancio esprima un giudizio favorevole alla non decadenza del decreto in esame: una più valida forma di copertura deve comunque tenere conto di questo pericolo di decadenza.

Credo che si debba considerare che non si tratta di spese aggiuntive quanto, invece, di una diversa utilizzazione di finanziamenti di leggi che sono già operanti.

Sono convinto, signor Presidente, che le cose si possano fare meglio, ma al momento non si può rischiare il peggio, non si può cioè non rispondere adeguatamente a problemi che sono così presenti nel paese.

In questo senso il nostro voto è favorevole alla conversione in legge del decreto-legge; in questo senso confermiamo il nostro appoggio al Governo, al suo comportamento espresso alla Camera dei deputati e alla sua linea di politica economica.

Per questo motivo riteniamo necessario evitare la decadenza del decreto e voteremo per la sua conversione in legge. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, mi corre l'obbligo innanzitutto di ringraziare il collega Toros per aver accettato la responsabilità di fare il relatore dopo le dimissioni del presidente dell'11ª Commissione, senatore Giugni, ed anche per le considerazioni che ha svolto nella sua qualità di relatore.

Mi siano consentite, rispetto a questo decreto-legge, alcune considerazioni di ordine generale, e altre di merito.

Sul piano generale, non posso che essere d'accordo con il relatore Toros, nel senso di dire che ancora una volta siamo in presenza di un decreto-legge: non so se sia la venticinquesima o la ventiseiesima edizione. Ciò sta a significare che dal 1977 ad oggi abbiamo sempre proceduto sulla base della decretazione, senza mai affrontare in termini organici la materia, e quindi senza mai dare una soluzione che dia certezza alle imprese e ai lavoratori, che dia sistemazione a questa materia che costa al pubblico erario, quindi alla pubblica amministrazione, allo Stato, migliaia e migliaia di miliardi.

Noi, signor Presidente, siamo a quasi due anni dalla conclusione dei lavori della Commissione tecnica interministeriale che era stata costituita su questa materia per il riordino della normativa in tema di fiscalizzazio-

ne, e ancora una volta — ripeto — ci troviamo di fronte, anzichè ad una proposta organica di riordino, ad un decreto. Si continuerà così ad avere un provvedimento provvisorio, anche se è vero, come ha sottolineato il precedente relatore, che questa volta la provvisorietà non sarà di un anno, ma di due: un provvedimento, quindi, ancora parziale, transitorio, che non dà quelle certezze che consentano alle imprese di programmare le loro attività per ammodernarsi, per risanarsi, per stare meglio nel mercato.

D'altro canto, si continuerà, proprio per questa provvisorietà e questa frammentarietà del provvedimento, a perpetuare un regime contributivo che scarica sul lavoro, e quindi sull'occupazione, oneri che non sono di pertinenza del lavoro, ma che sono di pertinenza della società nel suo complesso, oltre ad avere una contribuzione frammentata, farraginosa, e che offre perciò ogni spunto a gravi e diffusi abusi, perchè nel nostro paese la normativa in materia di contribuzione sociale è di difficile applicazione, proprio per il fatto che è frammentata in mille voci e che ad ogni piè sospinto queste stesse voci, queste aliquote vengono costantemente modificate.

Pertanto, la prima considerazione, dalla quale non si può sfuggire, è che è necessario un provvedimento organico di riordino complessivo della materia, che sia finalizzato a precisi obiettivi prioritari, che mi sento di indicare in quello del sostegno alle imprese più deboli (del resto, quando il provvedimento è nato, è nato ai fini di assicurare capacità competitive alla nostra industria rispetto all'industria mondiale, e quindi per abbattere un presunto più elevato costo del lavoro e assicurare la possibilità di competizione) e, in secondo luogo, in quello di fornire alla nostra industria, attraverso questo sostegno pubblico, una migliore capacità di innovazione tecnologica dei prodotti e della produzione. Questo provvedimento organico deve essere infine finalizzato all'espansione dell'occupazione, in particolar modo femminile e nel Mezzogiorno d'Italia. Tutti dicono che la realtà — e i dati lo testimoniano — indica che il problema più grosso per la nostra epoca è quello della disoccupazione, che bisogna quindi invertire questo dato che si accresce ogni anno sino a portarci al livello più alto dei paesi industrialmente avanzati, dando alle imprese questa certezza per programmare la propria attività.

Se questo è il carattere che deve avere il provvedimento di riordino, noi riteniamo che ci si può già muovere in direzione di una risistemazione di tutto il regime delle contribuzioni, per razionalizzarlo, per unificarlo, per semplificarlo, per dividere ciò che è previdenziale, nel senso stretto della definizione, da ciò che è assistenziale, da ciò che è erogazione di un sevizio che è compito della società erogare, offrire ai cittadini, ma che non può gravare solo su una parte dei cittadini per quanto riguarda gli oneri che esso comporta.

In questo contesto credo che occorra eliminare un insieme di oneri che oggi gravano sul lavoro dipendente. Perchè deve pagare solo il lavoro l'onere assicurativo contro la tubercolosi? Non è questo un compito della società? E tale onere rappresenta ben il 2,01 per cento della retribuzione. Perchè deve pagare il lavoro l'onere inerente agli asili nido, mentre è un compito della società assicurare all'infanzia e alla maternità la possibilità di trovare una collocazione e l'assistenza necessaria? Lo stesso dicasi per l'ex ENAOLI, per la GESCAL, per quanto riguarda le costruzioni, per il contributo di disoccupazione, che è devoluto al fondo di rotazione europeo che è lo 0,30, così come per lo 0,20 che viene prelevato dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e che viene devoluto alla spesa sanitaria. Se si compisse questa prima opera, anche attraverso un processo di fiscalizzazione, spostando dal lavoro e quindi dalla produzione questi oneri impropri per trasferirli alla società, si compirebbe un'opera meritoria che si muoverebbe in una direzione di razionalizzazione e semplificazione di tutto il sistema contributivo, riducendo il costo del lavoro di ben 3 o 4 punti.

Contemporaneamente a questo, bisogna procedere verso una semplificazione del sistema contributivo, omogeneizzando i contributi per i vari settori in rapporto al riequilibrio delle gestioni. Voglio fare un esempio: non capisco il motivo per cui gli assegni

familiari devono essere pagati in base alla natura del datore di lavoro. Per quanto riguarda gli assegni familiari, infatti, vi è una gestione fortemente attiva, per cui le quote di questi assegni, anzichè essere utilizzate a tali fini, vengono destinate ad altri scopi. Non sarebbe più semplice omogeneizzare questa contribuzione e riportarla alla sua natura e alle sue finalità?

Sarebbe più semplice passare alla determinazione della aliquota complessiva dovuta, in modo che essa sia rispondente a queste esigenze. Nel contempo, ritengo che si debba procedere su una linea ben precisa per avere una aliquota complessiva dovuta sia dai datori di lavoro che dai lavoratori senza la parcellizzazione che attualmente esiste. Inoltre, ritengo che devono essere gli istituti preposti, anche con l'assenso dei Ministeri interessati, a stabilire ogni 2 anni quali debbano essere le aliquote da destinare alle varie gestioni in rapporto all'andamento reale di queste stesse gestioni. Infatti non bisogna dimenticare che al datore di lavoro ed al lavoratore poco importa la conoscenza delle voci specifiche e delle aliquote. Il datore di lavoro sa che l'ammontare delle aliquote attualmente è di circa il 40 per cento degli oneri contributivi, e la sua conoscenza si limita all'entità della quota che deve pagare.

Una semplificazione di questa impostazione contributiva consentirebbe una maggiore capacità di verifica per esigere il pagamento da parte di tutte le imprese di questi contributi. Esiste poi, onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevole relatore, un altro problema: l'INPS in questi anni è stato utilizzato anche per un servizio che non gli è proprio, ma che anzi è attinente all'amministrazione finanziaria. Per esempio, voglio richiamare la questione della tassa sulla salute. Non capisco perchè l'INPS debba procedere alla riscossione di questa tassa sulla salute e quindi debba destinare mezzi e uomini, che vengono sottratti ai compiti propri dell'istituto, per compiere un'azione che compete all'amministrazione finanziaria e che è attinente al fisco. Infatti tale questione attiene al prelievo sul reddito complessivo degli italiani per assicurare un servizio all'insieme della collettività. Bisogna eliminare anche questo aspetto del problema.

Occorre quindi procedere, onorevoli colleghi, in direzione di un riordino complessivo, di una omogeneizzazione, di una razionalizzazione e di una semplificazione di tutto il sistema contributivo che grava sul lavoro e sulla produzione per muoversi, almeno per quanto è possibile, per spostare il tiro, per andare verso una contribuzione pagata in base al valore aggiunto. Questo deve essere fatto con i passi graduali che sono necessari, senza stravolgere l'insieme delle strutture e delle norme che si sono determinate nel corso di questi anni.

Un'operazione di questo tipo non comporterebbe dei costi, perchè trasferirebbe da una parte ad un'altra il prelievo, senza un costo complessivo per le entrate generali dello Stato. Questa è l'opera che bisogna compiere se si vuole portare avanti e rendere permanente il sostegno dello Stato alle imprese per realizzare finalità e obiettivi che siano di interesse generale, di interesse complessivo della società.

Ma fatte queste considerazioni di ordine generale ed entrando nel merito dell'articolato, il provvedimento, è vero, presenta alcune novità rispetto ai precedenti, novità che cercherò di sottolineare, anche se la struttura complessiva rimane, proprio per quanto rilevavo poc'anzi, quella del passato.

La prima novità mi sembra rappresentata dal fatto che la fiscalizzazione stabilita non è più fissata in percentuale ma in cifra fissa, in cifra giornaliera sull'ammontare della retribuzione, come è stabilito nell'articolo 1 nel comma secondo. Ciò consente di avvantaggiare le aziende ad alta densità occupazionale, le quali avranno quote per il numero dei lavoratori che occupano e in secondo luogo le aziende che hanno il più basso livello del costo del lavoro e che quindi sono in posizione anche marginale rispetto all'insieme della struttura produttiva e, se mi consente l'onorevole Presidente, ci dà la possibilità di superare anche le obiezioni opposteci nelle precedenti decretazioni da parte della Comunità economica europea circa il divario che esisteva nel livello di fiscalizzazione tra uo-

mo e donna, poichè la cifra fissa consente un recupero anche in questa direzione. È un fatto che noi consideriamo favorevolmente.

Un altro aspetto positivo è rappresentato dall'intervento in agricoltura, che è più consistente di quello del passato e più differenziato. Ora, che ci sia bisogno di un intervento in agricoltura di tal genere credo che nessuno lo possa negare, vedendo come l'agricoltura è stata in quest'ultimo triennio, all'interno del nostro paese, colpita da un insieme di calamità naturali (le gelate, la siccità), da danni prodotti dall'intervento dell'uomo (come è avvenuto per il metanolo o per Chernobyl), oltre che dalle posizioni assunte via via dalla CEE circa i prodotti mediterranei, sia per quanto riguarda le quote di produzione che per quanto attiene agli interventi sui prezzi. Basta vedere l'ultima decisione che riduce i prezzi dei prodotti mediterranei, dando un colpo, secondo me pesante, soprattutto al settore degli agrumi del nostro paese ed anche ad una parte del settore frutticolo, oltre a quello della produzione dei cereali (nel quale si è registrato una diminuzione del 5 per cento per la soia), quello dell'olio e così via.

Quindi c'è bisogno per l'agricoltura di un intervento più sostanzioso, e mi sembra che il decreto al nostro esame si muova in questa direzione, là dove fissa che ci sarà un contributo di riduzione del 60 per cento per dieci anni (e quindi anche il periodo è più lungo) per tutte le aziende agricole del Mezzogiorno per la loro contribuzione, a sostegno quindi di una realtà importante, e quando stabilisce in cifra fissa l'intervento per le altre aziende agricole operanti nel resto del territorio nazionale, compresi non solo i lavoratori fissi ma anche quelli avventizi. Quest'ultimo è un fatto estremamente importante, perchè la nostra agricoltura — dobbiamo saperlo tutti — si basa prevalentemente sull'opera dei lavoratori avventizi, e se vogliamo dare un contributo allo sviluppo di produzioni qualificate e intensive, che richiedono un'aliquota di manodopera più elevata, dobbiamo certamente sostenerla, come avviene in tutte le società più moderne del mondo.

La terza novità — a dire il vero novità non è, ma è un fatto importante che interessa migliaia di lavoratori — è la proroga al 31 dicembre 1987 delle possibilità del prepensionamento previsto dalla legge n. 155 per tutti i settori in crisi, allargando la sfera relativa a settori che sono già in crisi, che hanno già ottenuto riconoscimenti anche sulla base di trattative svolte dal Governo con le organizzazioni sindacali. Mi riferisco ai settori dell'alluminio, dell'amianto e del cemento, con l'allargamento ai settori della ristorazione e del commercio, per i quali la proroga è prevista sempre all'articolo 3. Con ciò si dà una risposta ad un insieme di settori che hanno già avuto possibilità di esprimersi nel corso di questi mesi nel rapporto tra forze sociali, forze politiche ed istituzioni. Si è poi parlato molto, sia da parte del presidente Giugni che di altri, circa la possibilità per le cooperative di servizi e di produzione e lavoro di accedere ai benefici previsti per le aziende industriali delle aree depresse del Centro-Nord, attraverso una interpretazione autentica della legge n. 1089. Non si capisce perchè queste cooperative, che hanno lavorato per dare il massimo di occupazione — e ciò è riconosciuto da tutti — non debbano avere diritto agli stessi benefici concessi alle imprese private, sempre, naturalmente, nelle aree depresse del Centro-Nord; per queste cooperative si prevede un abbattimento del 10 per cento sulle retribuzioni assoggettate ai contributi per la disoccupazione.

L'altro fatto — che ritengo sia importante — sul quale si è incentrata la discussione è quello riguardante l'estensione ai lavoratori edili dei benefici previsti dalla legge n. 155. Anche questo, onorevole sottosegretario Borruso, mi sembra sia un modo per sanare situazioni che si sono già verificate e per le quali vi sono già delle procedure in atto, in quanto si fa riferimento a quelle imprese edili per le quali il CIPI abbia dichiarato lo stato di crisi. Si tratta di imprese edili nel cui contesto vengono svolte attività diverse rispetto all'edilizia pura. Infatti, vi sono oggi delle strutture edili nelle quali sono presenti, per esempio, unità lavorative specializzate in impiantistica, idraulica, elettricità e falegnameria. Si tratta di personale che potrebbe quindi benissimo trovare collocazione in im-

prese di tipo industriale, beneficiando in tal modo di tutta la normativa presente sia per il ricorso alla cassa integrazione speciale sia, conseguentemente, per quanto riguarda la possibilià del prepensionamento. Quindi, non trovo niente di scandaloso nel fatto che si dia una sistemazione ad un settore che ha queste caratteristiche e che ha operato nel corso di questi anni nella direzione che ho descritto. Viene poi risolta la nota e controversa questione che era sorta durante la stesura della legge finanziaria, e cioè il «pasticciaccio» delle rendite INAIL, delle rendite infortunistiche, per le quali, in un primo tempo, si era prevista una cadenza biennale, indicata dalla legge finanziaria, e, di conseguenza, si aumentava la percentuale al 10 per cento della aliquota necessaria per far scattare la rivalutazione del premio. Poi, in sede di dibattito e di discussione, fu inserita la norma secondo la quale il premio avrebbe dovuto avere una cadenza annuale, senza però modificare l'aliquota del 10 per cento. Pertanto, sarebbe divenuta conseguentemente impraticabile la originaria volontà espressa dal Parlamento se non ci fosse stata una interpetazione autentica e giusta di quella norma. Con il principio previsto dall'articolo 4-*bis* viene quindi stabilita la rivalutazione annuale delle rendite INAIL, e quindi si ripristina al 5 per cento l'aliquota per la quale si fa scattare l'aumento della rendita.

Per quanto riguarda poi gli assegni familiari — e anche a questo proposito ho sentito alcune osservazioni — si stabilisce una procedura che rende più certa l'acquisizione degli stessi e che dà la possibilità all'Istituto nazionale della previdenza sociale di poterli erogare. Infatti, se la denuncia dei redditi viene fatta nel mese di maggio, come è possibile che l'Istituto della previdenza sociale riceva nel mese di giugno le dichiarazioni dei soggetti che hanno diritto agli assegni familiari e che dal 1° di luglio sia in grado di corrispondere tali assegni? In sostanza, dunque, si stabilisce il principio che vale la denuncia dei redditi effettuata per l'anno precedente; ciò avrà un adamento che può sì avere ripercussioni assai realtive: dal punto di vista economico, ma tutto dipende dall'andamento della inflazione all'interno della nostra società. Lo stesso discorso vale per i principi relativi al sostegno ai lavoratori delle aziende della GEPI e ai lavoratori della Sardegna, ricordati dal senatore Loi in occasione del suo intervento sulle questioni procedurali.

Mi pare che questi siano fatti importanti, in quanto interessano migliaia e migliaia di lavoratori, migliaia e migliaia di imprese che hanno bisogno di tutto il nostro sostegno perchè sia loro consentito di procedere all'ammodernamento dell'apparato produttivo e quindi alla realizzazione di un ampliamento dell'area occupazionale all'interno della nostra società.

Un elemento contestato — e con questo mi avvio alla conclusione — è l'articolo 1-*bis*, quello cioè che concerne il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 11 del 1986. Anche qui si è sollevato un polverone attorno a questa questione, cercando — poi risponderò alle obiezioni fondamentali che sono state avanzate — di dimostrare che in fondo si fa una grande opera per beneficiare gli evasori. Ma non è questa la nostra volontà; io credo che l'insieme della Commissione lavoro del Senato non sia stata animata da spinte corporative e clientelari nell'affrontare questa questione, ma solo da un fatto preciso, quello cioè di rendere possibile l'applicazione di una norma per il recupero delle evasioni che si sono realizzate nel corso di tutti questi anni. Si voleva, quindi, assicurare agli istituti previdenziali il massimo di entrate per sanare una situazione che diventa sempre più insopportabile.

Il meccanismo, così come era stato impostato dalla legge n. 11, aveva criteri di rigidità, era complesso, suscitava insofferenze e reazioni da parte degli imprenditori e ciò, del resto, ci è stato confermato anche dai presidenti dell'INPS e dell'INAIL, quando li abbiamo ascoltati in modo informale nell'11ª Commissione. Del resto, mi correggano i colleghi giuristi, non credo che siano la durezza e la pesantezza della sanzione a scoraggiare l'abuso; esse anzi creano reazioni costanti e continue. Infatti, noi abbiamo aumentato del 200 per cento i contributi e, se a questo aggiungiamo gli interessi bancari che pure erano stati maggiorati, ci rendiamo conto

che rendevamo impossibile l'esigere le somme dovute, perchè avremmo caricato le imprese di costi insopportabili e, del resto, le prime avvisaglie le abbiamo avute con l'aumento dei fallimenti delle aziende.

Noi riteniamo che occorra invece dare a questo meccanismo sistematicità nell'azione, che occorra stabilire dei criteri di equità nella sanzione che sappiano distinguere tra comportamento omissivo e commissivo, quindi tra errori commessi nella compilazione dei moduli preordinati al prelievo dei contributi sociali e l'evasione; tra l'evasione fatta, temporaneamente, per una volta e quella ripetuta tra chi paga soltanto la parte dei lavoratori e non quella dei datori di lavoro e chi impropriamente trattiene anche la parte spettante ai primi. Quindi, il nostro intento è quello di avere una normativa che sia duttile, che fissi la proporzionalità delle sanzioni, che, in costanza di evasione, sia pesante, ma volta a favorire il recupero e non a uccidere le imprese: quindi volta a realizzare un risanamento della vita dell'impresa. Questo hanno sostenuto anche i presidenti dell'INPS e dell'INAIL, chiamati ad esprimere il loro parere.

A noi sembra che con le norme indicate si sia venuti incontro a queste richieste e necessità.

Si obietta che sia stata fatta una grande regalìa. Così non è, perchè la riduzione del pagamento degli interessi legali per chi ha evaso il pagamento dei contributi avviene soltanto se costui regola la sua posizione nel corso di sessanta giorni. Egli quindi è sollecitato a sistemare la propria posizione contributiva: in tal modo sarà anche possibile sanare questa situazione, recuperare il massimo, senza traumi per l'economia e quindi per i livelli occupazionali. Infatti, dopo i 60 giorni, entrano in vigore le norme stabilite dalla legge e si può arrivare fino ad una sanzione del 200 per cento, sia pure con la gradualità fissata dai princìpi contenuti anche in questo decreto.

In secondo luogo, si obietta che il provvedimento comporta una riduzione delle entrate dell'INPS. Ebbene, anche questo è tutto da dimostrare: è da dimostrare che mantenendo il regime sanzionatorio al 200 per cento si sarebbe realizzato di più che non attraverso un alleggerimento di tali sanzioni. Io credo che l'alleggerimento ridurrà il contenzioso e aiuterà il pagamento. Ce lo dimostrano i dati relativi all'andamento del sistema fiscale e tributario italiano: difficilmente vengono pagate multe di miliardi, mentre è possibile esigere e far pagare da chi ha commesso l'abuso le multe più contenute. Dunque è da dimostrare che le entrate dell'INPS si riducano, così come è stato detto in televisione nel corso di queste settimane.

Con un'altra osservazione si suggerisce di concedere un potere discrezionale ai consigli di amministrazione degli istituti previdenziali. Cari colleghi, fino ad ora chi ha deciso l'ammontare delle ammende per chi evadeva o per chi incorreva in abusi? Sono sempre stati i consigli di amministrazione degli istituti previdenziali. Solo questa legge — e credo per la prima volta nel nostro paese — stabiliva dei criteri generali e sottraeva alla disponibilità dei consigli di amministrazione la determinazione del modo di applicazione. Ebbene, con il nuovo decreto non agiscono soltanto i consigli di amministrazione: questi hanno dei limiti stabiliti dalla normativa del decreto, e inoltre le delibere per l'applicazione della nuova normativa devono essere approvate con decreto del Ministro del lavoro. Vi è quindi uno strumento di controllo che può far rispettare la legge e impedire che si determinino spinte — chiamiamole così, in modo benevolo — corporative o clientelari.

Quindi non è vero che si presentano tutti i rischi che qui sono stati richiamati.

Infine, anche per quanto riguarda la questione della copertura finanziaria qui richiamata, non capisco perchè si facciano osservazioni in relazione ad un provvedimento le cui norme per la maggior parte sono state proposte dal Governo. Per di più, durante tutta quella discussione per decidere se rinviare o meno il provvedimento in Commissione, ci è pervenuto un plico di emendamenti, leggendo i quali — si tratta di emendamenti proposti dal Governo, non da altre parti politiche — si rileva che si inseriscono nuove categorie a beneficiare di misure previste dal decreto, senza garantire la copertura. Cosa significano allora questi due pesi e

queste due misure, se il Governo non garantisce, neanche per gli emendamenti che esso stesso presenta, la copertura finanziaria? Anche questa è quindi una questione che non può trovarci consenzienti. Del resto, il collega Bollini ha già espresso ampiamente la posizione e le considerazioni che abbiamo svolto circa il decreto nel suo complesso, per quanto riguarda il costo finanziario.

Certo, anche noi sappiamo che in questo decreto sono contenute norme che potrebbero essere perfezionate ed essere più chiare: in questa direzione bisognerà lavorare. Ma il problema è quello di dare una risposta oggi alle migliaia di imprese che sono interessate a questo decreto, a quei milioni di lavoratori che aspettano questo provvedimento, così come ha fatto la Camera, come ricordava il relatore Toros. Il provvedimento, infatti, è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, in Commissione con due voti contrari, in Aula con 37 voti contrari e 357 voti favorevoli. Non c'è, quindi, un problema di maggioranza e di opposizione; il problema riguarda la volontà del Parlamento di adottare un provvedimento che risponda alle esigenze sociali ed economiche del nostro paese.

Noi ci auguriamo che questo provvedimento sia approvato anche dal Senato. Non c'è tempo per apportare modifiche; ho già detto che vi sono alcune norme che dovrebbero essere perfezionate, però qualsiasi modifica si apportasse comporterebbe decadenza del provvedimento, in quanto il termine di conversione scade il 20 di questo mese, venerdì prossimo. Ci auguriamo — ripeto — che il Senato, proprio per il suo senso di responsabilità e la sua serenità, possa dare un voto favorevole e rendere operante questo provvedimento, traducendolo in legge dello Stato, perchè anche questo è un contributo per consentire lo sviluppo della nostra economia ed assicurare ai lavoratori, soprattutto ai giovani e alle donne la possibilità o almeno la prospettiva di un'occupazione. Se l'economia si sviluppa, infatti, si creano certamente le condizioni per affrontare in modo diverso il problema della disoccupazione.

In questo senso, esprimiamo il nostro voto favorevole e, al tempo stesso, auspichiamo che il Governo, per la sua responsabilità, nel periodo di venti mesi che ci separano dalla decadenza dell'ulteriore decreto, prospetti una proposta di riordino e di riforma organica della materia, per fare ordine, pulizia, per dare certezze anche a provvedimenti di sostegno all'economia da parte dello Stato. Auspichiamo — ripeto — che in questa direzione il Governo possa fare la sua parte, perchè non venga meno ad un'aspettativa presente nel paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PALUMBO, *segretario*:

RUFFINO. — *Al Ministro dell'ambiente*. — Premesso che le regioni Liguria e Piemonte hanno chiesto al Ministero dell'ambiente di dichiarare zona ad elevato rischio la Valle Bormida, sia per l'ambiente fortemente compromesso dall'attività di stabilimenti industriali operanti nella zona sia per lo stato di compromissione del fiume Bormida, a causa degli scarichi di inquinamento industriali protrattisi per troppo tempo senza alcuna garanzia, l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo sul delicato problema e se non ritenga, con l'urgenza che il caso richiede, di dare una risposta positiva alle richieste delle regioni Liguria e Piemonte e considerare la Valle Bormida zona ad elevato rischio di crisi ambientale a sensi di legge, affinchè essa possa beneficiare degli interventi previsti dallo Stato nei casi suddetti, al fine di attenuare la situazione di degrado ambientale e di migliorarne la qualità della vita.

(3-01648)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che nel piano decennale della grande viabilità l'ANAS non ha previsto alcun intervento per la sistemazione e l'ammodernamento della statale n. 99, nel tratto Altamura-Matera, nonostante le ripetute richieste, avanzate dagli enti locali e dalle forze sociali ed economiche, di adeguare l'importante arteria alle accresciute funzioni che su detto asse si svolgono;

che, per la mancanza di svincoli in corrispondenza di intersezioni con strade provinciali e comunali, con insediamenti residenziali e industriali e con strutture scolastiche, ubicati ai lati della strada, si verificano quotidianamente gravi incidenti anche mortali, soprattutto durante le ore di maggiore traffico, dovuto al pendolarismo di studenti e operai diretti a Matera, Ferrandina e Taranto;

che il traffico si svolge prevalentemente su strada, sia perchè Matera è l'unica città capoluogo non collegata con la rete ferroviaria dello Stato, sia perchè i servizi resi dalle ferrovie calabro-lucane sono insufficienti a soddisfare le esigenze dell'utenza,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di impartire all'ANAS le necessarie disposizioni perchè sia redatto con urgenza un progetto di ammodernamento della statale n. 99, nel tratto Altamura-Matera, utilizzando i fondi ordinari dell'ANAS per la esecuzione dei lavori.

(3-01649)

SAPORITO, SPITELLA. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* — Con riferimento al grave allarme che si è diffuso nella cittadinanza di Montefalco (Perugia) e, in generale, nella pubblica opinione del comprensorio in seguito alla proposta, avanzata dalla regione Umbria (Bollettino Ufficiale, parte V, del 20 novembre 1986), di realizzare una discarica interzonale di residui solidi urbani per la capacità di metri cubi 1.200.000 nel territorio del comune di Montefalco, località Campoletame;

tenuto conto che trattasi di località di notevole interesse storico, artistico ed archeologico, nonchè polo di attrazione turistica;

considerato che l'area in oggetto, ricadente nell'ambito della zona di produzione di due dei più pregiati vini DOC dell'Umbria, è stata dichiarata dalla stessa regione «di particolare interesse agricolo» (tavola 2, articolo 9 del piano urbanistico territoriale, legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52);

rilevato che la prevista attività di smaltimento in questione non garantirebbe la salute della collettività e dei singoli nelle numerose case sparse a meno di 200 metri e di centri abitati a circa un chilometro dal deposito,

gli interroganti chiedono di sapere dal Governo se la proposta della regione Umbria sia stata valutata ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di impatto ambientale, trattandosi di un progetto che, prevedendo la realizzazione di numerosi e imponenti impianti per lo smaltimento, incenerimento e riciclaggio, è destinato a produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente.

(3-01650)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LIPPI. — *Ai Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* — Premesso:

che nell'autunno del 1985, dopo la posa in opera dei piloni e delle linee dell'elettrodotto La Spezia Acciaiolo, il cui tracciato attraversa anche le province di Massa Carrara, Lucca e Pisa e, in particolare, interessa la fascia costiera e collinare Apuo-Versiliese, si costituiva un comitato di cittadini e proprietari allo scopo di accertare e impedire il possibile impatto sulla salute dei campi elettromagnetici indotti dall'altissima tensione delle linee (380.000 volts);

che il comitato otteneva adesione da gruppi di medici, associazioni protezionistiche e istituzioni locali e raccoglieva una documentazione tale da giustificare una iniziativa giudiziaria dinanzi al pretore di Pie-

trasanta, con il sostegno e la promozione di iniziative di alcuni enti locali territoriali, dell'associazione intercomunale della Versilia e dell'azienda autonoma Riviera della Versilia;

che, nel corso del procedimento, il pretore affidava consulenza tecnica al professor Francesco Gamberale di Stoccolma, esperto nel settore;

che nel novembre del 1985 il WWF locale ha presentato un esposto-denuncia contro l'Enel per illeciti ambientali sempre per la stessa linea e, nel corso del procedimento penale, il pretore ha affidato altra perizia tecnica all'ingegner Mario Giovannini di Firenze;

che nel procedimento civile la relazione del professor Gamberale confermava, oltre ad altri disturbi minori, che numerosi studi epidemiologici avevano rilevato, una relazione tra i campi elettromagnetici e l'insorgenza di gravi malattie (cancro, leucemie eccetera), ma non prendeva posizione sull'attendibilità definitiva di tali acquisizioni;

che lo stesso professore riferiva comunque che in vari paesi, ma non in Italia, esistono normative che stabiliscono limiti di soglia per la esposizione ai campi elettromagnetici;

che la relazione dell'ingenger Giovannini metteva in luce non solo le caratteristiche dell'andamento della linea, corrente in prossimità di diverse costruzioni, ma anche la mancanza di nulla osta amministrativo da parte di numerosi comuni;

che, valutate le due relazioni tecniche e la documentazione prodotta dalle parti, il pretore, con ordinanza d'urgenza in data 8 novembre 1986, riconosceva il fondamento della pretesa dei ricorrenti alla tutela del diritto alla salute;

che il provvedimento osservava, tra l'altro, che il tracciato dell'elettrodotto attraversa zone densamente abitate e che gli elementi di prova raccolti sono tali da far temere ragionevolmente un pregiudizio grave ed irreparabile alla salute delle persone esposte ai campi e, di conseguenza, confermava l'ordine di non attivare gli impianti, già impartito all'Enel nella fase iniziale della causa, almeno fino a quando l'Enel stesso non avesse dato prova convincente della loro innocuità;

che l'ordine era destinato a decadere se la causa non fosse stata riassunta entro il 6 febbraio 1987 in via ordinaria davanti al tribunale di Lucca per la decisione definitiva;

che tale assunzione è stata operata dall'amministrazione comunale di Pietrasanta, con propri atti, sulla base anche della iniziativa sempre vigile del comitato;

che i ricorrenti privati sono dunque affiancati, nella fase ordinaria, oltre che dalle associazioni protezionistiche, anche dall'autorità sanitaria locale (il sindaco di Pietrasanta);

che la stessa autorità regionale a livello del dipartimento per la sanità e la sicurezza sociale e del dipartimento per l'ambiente, pur non intervenendo nel procedimento, ha dimostrato più volte interesse alle iniziative del comitato ed alle decisioni di volta in volta assunte dalle amministrazioni locali;

che simili procedimenti sono pendenti nei diversi mandamenti pretorili delle aree interessate, coinvolgendo sempre, insieme ai profili urbanistico-territoriali ed ambientali, i profili della tutela della salute e della sicurezza,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere a sostegno ed in adesione di quelle già operative degli enti locali territoriali;

se, in particolare, valutati gli interessi in campo sotto ogni profilo (economico, sociale, di tutela ambientale e, *in primis*, di salvaguardia della salute), non si ritenga opportuno intervenire presso l'Enel affinchè dia corso alle iniziative necessarie per dimostrare con efficacia, come richiesto dal pretore di Pietrasanta, l'innocuità totale degli impianti;

se, infine, non ritenga comunque il Ministro della sanità, anche nel quadro dei lavori della prossima Conferenza nazionale per l'energia, proprio in riferimento ai temi della sicurezza e della salute, promuovere nel merito studi, ricerche e appropriate indagini, con l'ausilio dello stesso Istituto superiore di sanità, per avere, di concerto con la regione, informazioni e documentazioni probanti per la serenità delle popolazioni locali.

(4-03730)

BUFFONI, BOZZELLO VEROLE. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere con urgenza se rispondano a verità le notizie diffuse nei giorni scorsi, a seguito del criminale attentato terroristico avvenuto a Roma sabato 14 febbraio, secondo le quali a far parte delle «scorte» ai portavalori verrebbero destinati anche giovani militari di leva, agenti ausiliari della polizia di Stato e carabinieri; ciò in violazione delle competenze dei militari di leva e senza che gli stessi giovani abbiano, come è evidente, idonea preparazione e specifico addestramento.

Se quanto sopra esposto corrisponde a verità, si chiede di conoscere in base a quali disposizioni e da quali organi siano stati emanati i relativi ordini e se i Ministri interrogati non ritengano necessario dare immediate disposizioni per impedire tale utilizzo dei giovani di leva ausiliari della polizia di Stato e dell'arma dei carabinieri.

(4-03731)

RANALLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che nel comune di Riano (Roma), in località Piana Perina, molti bidoni, contenenti sostanze tossiche, si sono squarciati lasciando scivolare all'esterno il loro pericoloso contenuto;

2) quali interventi d'urgenza ritenga di dover promuovere, d'intesa con il Ministro per la protezione civile e con la regione Lazio, ai fini di evitare danni all'ambiente, di salvaguardare da ogni rischio la salute dei cittadini e di trovare finalmente, dopo anni di controversie, tergiversazioni e colpevoli omissioni, una radicale soluzione alla vicenda della discarica di Riano;

3) se, in proposito, ritiene di dover riferire al Parlamento sulle ragioni per le quali la discarica di Riano, esplosa nel 1980, allorchè la ditta «Recuperi Mentana» trasportò a Piana Perina un numero imprecisato di fusti di rifiuti nocivi (sembra 4.200, dei quali 3.000 interrati e 1.200 stoccati all'aperto), non sia stata ancora chiusa, nonostante il laboratorio di igiene e profilassi della USL RM 10 abbia dimostrato che il terreno prescelto era inadatto, che la discarica doveva considerarsi pericolosa e nonostante la vicenda abbia costituito per anni motivo di preoccupazione per i cittadini, di interesse per la stampa e di critica dura nei confronti dell'operato dell'amministrazione comunale di Riano, il cui sindaco, in particolare, è stato chiamato a rispondere delle sue responsabilità anche davanti all'autorità giudiziaria.

(4-03732)

BASTIANINI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso:

che nel tratto di mare antistante la costa reggina, in particolare nella zona che va da Melito Porto Salvo a Bagnara Calabra, la fauna marina ha subìto un pesante depauperamento a causa della indiscriminata presenza di pescatori di ogni regione che, spesso con sistemi vietati dalle norme vigenti, hanno impedito la naturale riproduzione delle varie specie ittiche;

che questa situazione è, attualmente, causa di gravi difficoltà per i pescatori locali che, pertanto, vedono azzerati i propri profitti,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno disporre nella zona anzidetta un «ciclo di riposo biologico», accompagnando tale provvedimento con una indennità compensativa ai pescatori, residenti nei comuni interessati, per tutto il periodo della forzata inattività.

(4-03733)

RASTRELLI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per informare:

che, a seguito ed in esecuzione dell'articolo 11 della legge 9 agosto 1986, n. 488 (edilizia scolastica), il cosiddetto decreto Falcucci, la provincia di Napoli e molti comuni della regione Campania, assegnatari di fondi in base al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 ottobre 1986 per la realizzazione di programmi straordinari per la edilizia scolastica, hanno deliberato di procedere mediante «concessioni amministrative» a ditte private o a consorzi di imprese, pattuendo nelle convenzioni aggi di aumento in misura percentuale variabile, ad esempio del 15 per cento, provincia di Napoli a favore dell'impresa SVEI s.p.a. di Roma; del 9, 17 per cento, comune di Torre del Greco a

favore dell'impresa Raiola di Napoli, eccetera;

che nelle concessioni risulta affidata alle ditte private l'intera attuazione del programma costruttivo dalla progettazione alla consegna «chiavi in mano», con discutibile richiamo ad una legge regionale — la n. 51 del 31 ottobre 1978 — e in violazione delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584 (direttive CEE sugli appalti), e dell'articolo 31 della richiamata legge regionale n. 51 del 1978;

che il comitato regionale di controllo sugli atti della provincia di Napoli e il comitato provinciale di controllo sugli omologhi atti dei comuni hanno approvato le deliberazioni di affidamento delle «concessioni amministrative» con il limite della esclusione della esecuzione dei lavori, per la quale le ditte concessionarie dovrebbero procedere a regolari procedure di appalto, sostituendosi così agli enti territoriali istituzionali e costituendosi in «stazioni appaltanti»;

che, nonostante tale limitazione, risultano invariate le misure degli aggi di aumento convenuti in prime cure per tutta l'operazione di intervento;

che le convenzioni intercorse tra gli enti istituzionali (provincia di Napoli e comuni) e le ditte concessionarie hanno stabilito un regime normativo per il quale, espropriata totalmente la funzione pubblica, anche di controllo, tutti i vantaggi della operazione — dalla anticipazione del 20 per cento sull'intero importo della concessione ai ribassi sui prezzi d'asta eventualmente conseguiti in sede di aggiudicazione a terzi — saranno acquisiti alle concessionarie;

che, per quanto attiene ai progetti, gli importi, frettolosamente approvati dai consigli, su proposta delle ditte concessionarie superano sistematicamente e notevolmente il limite di costo — 150 milioni per aula per scuole elementari e medie e 200 milioni per aula per scuole superiori, come stabilito nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986 — con ciò realizzando, per gli importi eccedenti i mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato, un indebitamento diretto dell'ente locale, non assumibile in virtù dei vincoli posti dalle vigenti disposizioni sulla finanza locale.

In relazione alla situazione denunziata, l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti intende assumere il Ministro del tesoro per ricondurre a correttezza amministrativa e contabile la prevista erogazione (mediante mutui a carico dello Stato) delle ingenti somme stanziate per effetto dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488;

se non sia il caso di disporre che la Cassa depositi e prestiti sospenda ogni operazione di finanziamento per mutui rispetto ai progetti i cui importi risultino superiori ai massimali di costo previsti dalla legge;

quale provvedimento specifico intenda assumere il Ministro del tesoro per limitare l'erogazione delle anticipazioni sui mutui a favore delle imprese concessionarie le quali — esonerate per decisione degli organismi di controllo dall'obbligo della esecuzione dei lavori — non possono e non debbono trasformarsi in società finanziarie, gestendo in proprio e fuori da ogni controllo centinaia di miliardi di pubblico danaro;

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro dell'interno in relazione alla massiccia e strumentale volontà, espressa dagli enti locali, di esonerarsi da pubbliche funzioni e compiti propri di istituto per ricorrere alla sistematica pratica delle concessioni a privati, esercitata con costi esorbitanti per la Pubblica Amministrazione ed in assenza di alcuna valida motivazione;

se, in relazione ai fatti denunziati e salvo i richiesti interventi di rispettiva competenza, non si intenda investire, per gli effetti perversi già consumati in via di urgenza, la procura generale presso la Corte dei conti per l'accertamento ed il perseguimento delle responsabilità amministrative e patrimoniali, conseguite ai fatti, atti e provvedimenti di cui è contesto.

(4-03734)

RUFFINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Premesso:

che con la legge 20 maggio 1985, n. 207, è stata prevista e disciplinata la mobilità del personale dalle USL all'INPS;

che all'articolo 12 la legge prevede

espressamente che il Ministro del lavoro — di concerto con il Ministro della sanità — emette i relativi decreti;

che sono ormai decorsi, inutilmente, oltre 20 mesi dall'avvenuta approvazione della legge e dalla conseguente sua promulgazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

che le legittime attese dei dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sono state sinora disattese e frustrate;

che la situazione determina gravi disservizi sia presso gli enti in cui il personale presta attualmente servizio, in una situazione di assoluta precarietà, sia perchè permangono vacanze di posti e conseguenti disservizi presso l'INPS che tale personale dovrebbe ricevere,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni dell'inammissibile ritardo nell'adempimento di una norma legislativa;

se non si ritenga che tale ritardo configuri omissione di atti dovuti, anche in rapporto alle legittime aspettative del personale;

quali provvedimenti si intenda adottare con l'urgenza che il caso richiede per porre fine alla situazione di grave disagio denunciata.

(4-03735)

MOLTISANTI, PISTOLESE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Premesso:

che il ponte Guerrieri, che collega sulla strada statale n. 115 le città di Ispica, Pozzallo e Modica alla città di Ragusa, chiuso al traffico veicolare sin dal novembre 1986, è tutt'ora intransitabile;

che tutto il transito veicolare è stato dirottato all'interno della città di Modica attraverso l'unica via di collegamento che si snoda per parecchi chilometri, su percorsi a doppio senso di circolazione;

che tale situazione ha creato gravissime difficoltà di circolazione all'interno della città di Modica, la cui rete viaria è certamente insufficiente a contenere l'aumento vertiginoso del transito autoveicolare, specialmente pesante;

che gravissime sono, altresì, le conseguenze sia sul piano dei trasporti delle merci, specie di quelle deperibili, per i ritardi nella circolazione, sia su quello dell'inquinamento, per l'accresciuto tasso derivante dagli scarichi degli automezzi, costretti a lunghe soste sull'unica strada interna di collegamento in doppio senso di circolazione, che attraversa il centro storico di Modica;

che gravissimo pregiudizio deriva in genere a tutti gli utenti della strada statale n. 115, interessati al percorso interrotto, ma particolarmente a quelli che sono costretti a percorrere quotidianamente il tratto in questione per motivi di studio, di lavoro e di professione,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo sono a conoscenza delle condizioni di non transitabilità del ponte Guerrieri che collega sulla strada statale n. 115 le città di Ispica, Pozzallo e Modica con la città di Ragusa, capoluogo di provincia;

2) se conoscono i motivi del ritardo degli interventi dell'ANAS, che ha causato danni e pregiudizio alla circolazione degli utenti interessati, alla economia della provincia di Ragusa e alla salute dei cittadini di Modica;

3) quali provvedimenti urgenti ed improcrastinabili si intenda adottare per risolvere i gravi inconvenienti lamentati.

(4-03736)

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21,15, anzichè alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 20,20*).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari